

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 11 settembre 2017



POLIZZE PROFESSIONALI

Italia Oggi Sette	11/09/17	P. 3	Le condizioni dell'assicurazione	Antonio Ciccia	1
-------------------	----------	------	----------------------------------	----------------	---

SCIA

Italia Oggi Sette	11/09/17	P. 33	Restauri in centro solo con Scia	Lario L+Èrrara	4
-------------------	----------	-------	----------------------------------	----------------	---

EDILIZIA

Italia Oggi Sette	11/09/17	P. 6	Nel settore edile è circoscritto il perimetro dell'Iva al 4%	Fr.Anco Ricca	6
-------------------	----------	------	--	---------------	---

POLIZZE PROFESSIONALI

Italia Oggi Sette	11/09/17	P. 2	Rc avvocati, con le convenzioni si alleggeriscono i costi	Gabriele Ventura	8
-------------------	----------	------	---	------------------	---

RC PROFESSIONALE

Italia Oggi Sette	11/09/17	P. 13	L'ultrattività non è retroattiva	Alessandro Felicioni	10
-------------------	----------	-------	----------------------------------	----------------------	----

ISTRUZIONE

Corriere Della Sera	11/09/17	P. 30	Conciliare nelle università l'autonomia e i diritti	Roger Abravanel	12
---------------------	----------	-------	---	-----------------	----

EDILIZIA

Italia Oggi Sette	11/09/17	P. 7	Beneficiari edifici Tupini		14
-------------------	----------	------	----------------------------	--	----

COSTRUZIONI

Italia Oggi Sette	11/09/17	P. 22	La casa si rinnova con un click	Irene Greguoli Venini	16
-------------------	----------	-------	---------------------------------	-----------------------	----

SISMA BONUS

Sole 24 Ore	11/09/17	P. 2	Sismabonus, ecco quanto si risparmia	Giuseppe Latour	19
-------------	----------	------	--------------------------------------	-----------------	----

SISMA

Italia Oggi Sette	11/09/17	P. 9	Sisma, agevolazioni in chiaro	Francesco Campanari	21
-------------------	----------	------	-------------------------------	---------------------	----

SISMA BONUS

Sole 24 Ore	11/09/17	P. 2	Ma l'incentivo resta debole per chi ha poca liquidità	Cristiano Dell'Oste	23
-------------	----------	------	---	---------------------	----

GESTIONE RIFIUTI

Repubblica Affari Finanza	11/09/17	P. 8	Dal rasoio al tostapane, il tesoro nei rifiuti così l'Italia spreca 600mila tonnellate	Paolo G. Brera	24
---------------------------	----------	------	--	----------------	----

INDUSTRIA

Repubblica Affari Finanza	11/09/17	P. 22	Industria, l'Italia 4.0 è la più fiduciosa d'Europa	Andrea Frollà	27
---------------------------	----------	-------	---	---------------	----

INNOVAZIONE E RICERCA

Repubblica Affari Finanza	11/09/17	P. 31	La ricerca torna a tirare in tre anni arriveranno quasi mille assunzioni	Adriana Bonafede	28
---------------------------	----------	-------	--	------------------	----

PROFESSIONI SANITARIE

Corriere Della Sera - Corriereconomia	11/09/17	P. 33	Professioni sanitarie riforma paralizzata	Isidoro Trovato	30
--	----------	-------	---	-----------------	----

RISCHIO IDROGEOLOGICO

Corriere Della Sera 11/09/17 P. 1 Le nostre colpe Gian Antonio Stella 31

UNIVERSITÀ

Corriere Della Sera 11/09/17 P. 20 Il primato della Bocconi Antonella De Gregorio 33

DEMOCRAZIE E MERCATI

Corriere Della Sera - Corriereconomia 11/09/17 P. 4 I terribili colpevoli Sabino Cassese 36

PROFESSIONISTI

Le condizioni dell'assicurazione

Pagina a cura
di ANTONIO CICCIA
MESSINA

Ai blocchi di partenza i nuovi obblighi in materia di assicurazioni (responsabilità professionale e infortuni) per gli avvocati. L'11 ottobre 2017 entrerà in vigore il decreto del ministero della giustizia 22 settembre 2016 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 2016, n. 238).

Il decreto scrive le condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato.

Gli avvocati, oltre a dotarsi delle polizze oppure ad aggiornare quelle che già avessero, devono comunicare gli estremi delle polizze all'ordine al quale sono iscritti.

Gli estremi devono essere disponibili senza alcuna formalità presso gli ordini e sono pubblicati sui rispettivi siti internet.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 12 della legge professionale (n. 247/2012), l'avvocato deve far conoscere al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

A questo proposito l'articolo 27 del Codice deonto-

Gli avvocati, oltre a dotarsi delle polizze oppure ad aggiornare quelle che già avessero, devono comunicare all'ordine al quale sono iscritti gli estremi delle polizze assicurative. Inoltre, l'avvocato deve farli conoscere al cliente

logico di categoria impone al togato di rendere noti al cliente e alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.

La mancata osservanza delle disposizioni sulla copertura assicurativa e sulle comunicazioni dei dati delle polizze costituisce illecito disciplinare.

Rischi professionali. L'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile dell'avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale.

L'assicurazione deve prevedere anche la copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.

Nel concetto di «attività professionale» sono comprese:

1. l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, rituali e irrituali;

2. gli atti a essa preordinati, connessi o consequenziali, come per esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;

3. la consulenza o assistenza stragiudiziali;

4. la redazione di pareri o contratti;

5. l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni o di negoziazione assistita.

L'assicurazione può essere estesa a ogni altra attività.

L'assicurazione, poi, deve coprire la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.

La copertura deve riguardare qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.

L'assicurazione deve coprire la responsabilità dell'avvocato anche per colpa grave e i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi.

Non sono considerati terzi e quindi non sono coperti dall'assicurazione i collaboratori e i familiari dell'assicurato.

In caso di responsabilità solidale dell'avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione deve



prevedere la copertura della responsabilità dell'avvocato per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

Durata. L'assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un'ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza.

Recesso. Deve essere escluso espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.

In presenza di franchigie e scoperti, l'assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto dall'assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.

Premio. Si possono prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato a contratto in corso.

Infortuni. Il decreto in

L'assicurazione deve coprire la responsabilità dell'avvocato anche per colpa grave e i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi

esame prevede l'obbligo di assicurazione a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria Inail.

L'assicurazione deve prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l'invalidità permanente o l'invalidità temporanea e delle spese mediche.

Il contratto deve includere tra i rischi assicurati l'infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attività professionale.

Il decreto prevede le somme assicurate minime: capitale caso morte: euro 100.000,00; capitale caso invalidità permanente: euro 100.000,00; diaria giornaliera da inabilità temporanea: euro 50,00.

Disposizione Transitoria. Le polizze assicurative stipulate prima dell'entrata in vigore del decreto dovranno essere adeguate alle nuove disposizioni.

—© Riproduzione riservata—

Le diverse fasce

Cat.	Fascia di rischio	Massimale minimo
A	Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 30.000,00	Euro 350.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
B	Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a 30.000 e non superiore a euro 70.000,00	Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
C	Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a euro 70.000,00	Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
D	Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 500.000,00	Euro 1.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 2.000.000,00 per anno assicurativo
E	Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a euro 500.000,00	Euro 2.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 4.000.000,00 per anno assicurativo
F	Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) composto da oltre 10 professionisti	Euro 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 10.000.000,00 per anno assicurativo

Il Tar Toscana prende le distanze dalla Cassazione: non serve il permesso per costruire

Restauri in centro solo con Scia

Non tutti i cambi di destinazione sono ristrutturazioni

Pagina a cura
di **DARIO FERRARA**

È sufficiente la Scia per trasformare l'appartamento in ufficio nel centro storico, in barba alla Cassazione penale secondo cui ogni cambio di destinazione d'uso dell'immobile rientra nella ristrutturazione edilizia e, dunque, impone di ottenere prima il permesso di costruire: l'importante è che l'intervento previsto con la mera segnalazione sia un semplice restauro dei locali. E ciò perché non convince i giudici amministrativi la sentenza 6873/17, pubblicata dalla terza sezione penale della Suprema corte, quando finisce per equiparare istituti riconducibili a fattispecie differenti. E quanto emerge dalla sentenza 1009/17, pubblicata dalla terza sezione del Tar Toscana, che decide di non applicare il principio enunciato dai giudici di legittimità.

Forma e struttura. Accolto il ricorso della banca che vuole trasformare in nuova filiale un immobile a uso residenziale che si trova in una strada di Firenze classificata come zona «A» ai sensi del dm 1444/68. Lo stop alla Scia dall'amministrazione locale

è motivato in base al recente arresto dei giudici di legittimità su di un altro edificio di

storico deve essere qualificato come ristrutturazione edilizia a prescindere dalle caratteristiche del singolo intervento. Il tutto mentre l'opera che la banca intende realizzare lascia sostanzialmente inalterata la struttura dell'immobile e la suddivisione interna dei locali. Secondo i giudici amministrativi gli «ermellini» non considerano che in base all'articolo 3,

Sulla stessa scia un'altra sentenza, la 1773/17, pubblicata dal Tar Sicilia, secondo cui la segnalazione di inizio attività è sufficiente per i lavori nei locali anche quando la bottega artigiana deve essere trasformata in media struttura di vendita senza la realizzazione di nuove opere: è ammissibile la forma semplificata della Scia quando il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile resta all'interno della stessa categoria funzionale

pregio del capoluogo toscano, secondo cui ogni cambio di destinazione d'uso nel centro

comma 1, lettera c) del Testo unico dell'edilizia devono invece ritenersi ammissibili



i mutamenti di destinazioni d'uso in zona A che risultano compatibili con lo strumento urbanistico e rispettano tutti gli elementi di forma e struttura dell'organismo edilizio.

Sulla stessa scia un'altra sentenza, la 1773/17, pubblicata dal Tar Sicilia, quarta sezione della sede staccata di Catania, secondo cui la segnalazione di inizio attività è sufficiente per i lavori nei locali anche quando la bottega artigiana deve essere trasformata in media struttura di vendita senza la realizzazione di nuove opere: risulta infatti ammissibile la forma semplificata della Scia quando il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile resta all'interno della stessa categoria funzionale.

Annulato quindi il blocco del cantiere deciso dal Comune perché lo stop da parte dello sportello unico per le attività produttive arriva quando è ormai spirato il termine di trenta giorni per intervenire e accolto il ricorso del privato che punta a passare dall'utilizzo «artigianale» a «commerciale» per un locale contiguo a un'altra struttura di vendita. È coordinando le norme ex articoli 22 e 23-ter del Testo unico dell'edilizia che i giudici arrivano ad affermare come il cambio di destinazione d'uso ben possa avvenire mediante la mera Scia a condizione che il mutamento avvenga nell'ambito della stessa categoria urbanistica.

Da un altro combinato disposto di norme emerge l'obbligo di vietare la prosecuzione dei lavori a trenta giorni dalla Scia: si tratta dei commi 3 e 6-bis dell'articolo 19 della legge 241/90.

Lo sportello unico dell'ente non ha dunque osservato le disposizioni in materia di Scia edilizia e il ricorso trova ingresso per il ritardo con cui si è mosso il Comune, che comunque può esercitare i poteri di autotutela ex articolo 19, commi 4 e 6-bis, della legge 241/90.

© Riproduzione riservata



Le sentenze
sul sito www.italiaoggi.it/docio7

Il principio

Tar Toscana - Firenze

Sentenza 1009, sezione Terza del 28/7/2017

Deve ritenersi sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile nella zona A del dm 1444/68 nell'ambito di un intervento di mero restauro e risanamento conservativo dovendosi ritenere l'ammissibilità di quei mutamenti di destinazioni d'uso che risultino essere compatibili con lo strumento urbanistico, mediante la realizzazione di interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere, poste in essere nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso

Il campo di applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta. Si a operazioni b2c e b2b

Nel settore edile è circoscritto il perimetro dell'Iva al 4%

ragione a cura
DI FRANCO RICCA

Nel settore edile, il vantaggio dell'aliquota Iva minima del 4% è piuttosto limitato. Il campo principale di applicazione dell'agevolazione comprende le cessioni e costruzioni (ma non i lavori di manutenzione o ristrutturazione) della prima casa, sicché riguarda operazioni verso consumatori finali. La tassazione di favore è però applicabile anche nei rapporti «b2b», relativamente alla realizzazione di edifici non di lusso a prevalente destinazione abitativa.

La «prima casa». L'aliquota super-ridotta si applica alle cessioni di abitazioni (eccettuate quelle classificate o classificabili nelle categorie catastali A1, A8 e A9), effettuate nei confronti di persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dalla nota II-bis all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al dpr n. 131/86, nonché alle prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, relative alla costruzione delle medesime abitazioni, sempre per conto di soggetti in possesso dei requisiti. Queste previsioni sono contenute nei punti 21 e 39 della tabella A, parte II, allegata al dpr n. 633/72.

Per fruire dell'agevolazione, l'acquirente deve attestare nell'atto notarile di compravendita, nonché nel contratto preliminare ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta agli acconti, il possesso di tutti i requisiti descritti appresso alle lettere a), b) e c), i quali requisiti devono sussistere nel momento in cui si realizza l'effetto tra-

slativo del diritto reale, ossia al momento della stipulazione dell'atto di trasferimento della proprietà (salvo che per il requisito della residenza, che, come si dirà, può essere acquisito successivamente); non è rilevante, pertanto, la situazione precedente.

a) Luogo di ubicazione dell'immobile

L'immobile da acquistare deve essere situato nel comune in cui l'acquirente ha la propria residenza, oppure, se diverso, in quello in cui egli svolge la propria attività. Se l'acquirente è trasferito all'estero per ragioni di lavoro, l'immobile deve essere ubicato nel comune in cui ha sede o esercita l'attività il datore di lavoro. Se l'acquirente è un cittadino italiano emigrato all'estero, l'agevolazione spetta per l'acquisto della prima casa ovunque situata nel territorio nazionale, per cui si prescinde, in questo caso, dalla residenza. Ai sensi dell'art. 66, comma 1, della legge n. 342/2000, il requisito della residenza non è richiesto nei confronti del personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare, nonché di quello dipendente delle forze di polizia a ordinamento civile.

Qualora al momento dell'acquisto l'acquirente non risieda ancora nel comune in cui si trova l'immobile, può ugualmente beneficiare

dell'agevolazione purché vi si trasferisca entro diciotto mesi dalla data dell'atto notarile. L'impegno a trasferire la residenza deve essere dichiarato, a pena di decadenza, nell'atto. Da tale dichiarazione consegue l'onere per l'acquirente di trasferire effettivamente la residenza, entro il termine di diciotto mesi, nel comune in cui è situato l'immobile acquistato e di darne prova all'ufficio, spontaneamente o a richiesta.

b) Non titolarità di altra abitazione

L'acquirente non deve essere titolare esclusivo, oppure in comunione con il coniuge, di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso o abitazione relativi ad altra casa di abitazione situata nello stesso comune in cui si trova l'immobile che intende acquistare. Poiché la legge considera ostantiva la titolarità esclusiva oppure in comunione con il coniuge, non è di impedimento il possesso di un alloggio in comproprietà con soggetti diversi dal coniuge.

c) Novità delle agevolazioni

Il terzo requisito richiesto è che l'acquirente non abbia la titolarità, neppure pro-

quota, anche per effetto della comunione legale, di diritti di proprietà (anche nuda), usufrutto, uso, abitazione su altra casa, ovunque situata nel territorio nazionale, acquistata da egli stesso o dal coniuge beneficiando di una delle disposizioni agevolative in materia di «prima casa» emanate dal 1982 in poi. Questo requisito, finalizzato a evitare che il cittadino cumuli il possesso di più abitazioni agevolate, diversamente da quello della precedente lettera b), prende in considerazione anche la titolarità di una semplice quota del diritto, anche di nuda proprietà, e si riferisce all'intero territorio nazionale. In sostanza, il cittadino che possiede una quota di proprietà di un'abitazione acquistata con l'agevolazione «prima casa», ovunque situata nel territo-



rio italiano, non può avvalersi nuovamente dell'agevolazione stessa; è però possibile fruire del trattamento agevolato nel caso in cui si acquisti una ulteriore quota dello stesso immobile precedentemente acquistato con l'agevolazione.

Agevolabile il «pre-acquisto».

L'art. 1, comma 55, della legge 208/2015, allo scopo di facilitare l'accesso all'agevolazione, ha aggiunto alla citata nota II-bis il comma 4-bis, il quale stabilisce che l'agevolazione si applica anche agli atti di acquisto, pure a titolo gratuito, per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato precedentemente con l'agevolazione, a condizione che quest'ultimo sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In altre parole, ai fini della verifica dei requisiti previsti dalla nota II-bis non si tiene conto della «prima casa» già posseduta dal contribuente al momento dell'atto, a condizione che questa venga rivenduta entro un anno dalla data dell'atto stesso. Con circolare n. 27/2016, l'Agenzia delle entrate ha precisato che la disposizione non si applica se il precedente alloggio non è stato acquistato con l'agevolazione «prima casa».

La destinazione dell'immobile. La vigente disciplina non stabilisce vincoli in merito

all'utilizzazione dell'immobile acquistato con l'agevolazione, come confermato dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 86/2010, sicché è ininfluente l'uso che se ne fa. Unica eccezione, come si vedrà, è prevista nell'ambito della disciplina della decadenza in caso di rivendita prima del decorso di cinque anni dall'acquisto.

Le pertinenze. Sussistendo i presupposti per l'acquisto agevolato dell'abitazione, il beneficio è estensibile all'acquisto, anche con atto separato (e pertanto, anche in un momento successivo), delle unità immobiliari costituenti pertinenze. Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7 (cantine, autorimesse ecc.), che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto di acquisto agevolato. Il vincolo pertinenziale deve concretizzarsi, sul piano oggettivo, nell'effettiva destinazione della cosa accessoria al servizio di quella principale; deve inoltre risultare formalmente da una manifestazione di volontà nell'atto di acquisto (risoluzione n. 149/2008). L'acquisto della pertinenza è agevolabile anche se situata in un edificio diverso da quello in cui si trova l'abitazione, purché in prossimità di questa, di modo che sia realizzato il vincolo funzionale.

La decadenza dall'agevolazione. L'acquirente che attesta falsamente di essere in possesso dei requisiti, oppure che non realizza nel termine stabilito il trasferimento della residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato con le agevolazioni, dovrà pagare le imposte nella misura ordinaria, maggiorate dei relativi interessi moratori, nonché la sanzione pari al 30% della differenza; la sanzione è suscettibile di definizione agevolata con il pagamento di un terzo, ai sensi dell'art. 16 del dlgs n. 472/1997.

Decade inoltre dall'agevolazione il contribuente che aliena, anche a titolo gratuito, l'abitazione acquistata con l'agevolazione prima che siano passati cinque anni dall'acquisto, a meno che non provveda, entro un anno, ad acquistare un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Questo, nell'ambito della disciplina agevolativa «prima casa» ai fini delle imposte indirette, è il solo caso in cui è previsto l'obbligo di destinare a propria abitazione principale l'immobile. Al fine di evitare la decadenza, non è necessario che per l'immobile acquistato entro un anno e adibito a propria abitazione principale sussistano i requisiti «prima casa»; di conseguenza, come riconosciuto nella circolare n. 31/2010, non decade dall'agevolazione il contribuente che, al momento del riacquisto, non possiede i predetti requisiti. In caso di rivendita infraquinquennale, non è sufficiente a evitare la decadenza la stipulazione, entro un anno, di un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale, non producendo tale contratto effetti traslativi.

Costruzione e ampliamento. L'aliquota del 4% spetta anche per la costruzione della «prima casa» sul proprio terreno (punto 39 della tabella A/II allegata al dpr n. 633/72). In questo caso si pone il problema di individuare il momento in cui devono sussistere i requisiti esaminati sopra, non essendo possibile fare riferimento al «momento in cui si realizza l'effetto traslativo», del quale parla la legge, negli stessi termini già visti per l'ipotesi di acquisto (data dell'atto di compravendita). In proposito, la circolare n. 1/E del 2 marzo 1994 ha individuato la «consegna del bene realizzato» da parte dell'appaltatore quale momento per la verifica in questione.

L'aliquota ridotta può essere applicata inoltre ai lavori di ampliamento della prima casa, facendo leva sul principio generale stabilito dalla legge n. 659/61, secondo cui le agevolazioni fiscali previste per la costruzione di abitazioni non di lusso si applicano anche per il completamento e l'ampliamento, nonché sulla previsione normativa che consente di fruire dell'agevolazione per l'acquisto, anche con atto successivo, delle pertinenze. In questo senso si esprime anche la circolare ministeriale n. 219 del 30 novembre 2000, che puntualizza però che l'agevolazione non compete qualora l'ampliamento conduca alla realizzazione, anche in prospettiva, di una nuova e autonoma unità immobiliare, oppure qualora la casa ampliata acquisisca caratteristiche tali da risultare «di lusso».

È opportuno precisare, infine, che non esistono speciali disposizioni agevolative in materia di ristrutturazione della «prima casa»; a tali lavori non può quindi applicarsi l'aliquota Iva del 4%.

© Riproduzione riservata

Dall'11/10 scatta l'obbligo della polizza professionale: Casse e associazioni si attrezzano

Rc avvocati, con le convenzioni si alleggeriscono i costi

Pagina a cura
DI GABRIELE VENTURA

Conto alla rovescia per l'assicurazione obbligatoria degli avvocati. Dall'11 ottobre prossimo, infatti, entra in vigore il decreto ministeriale 22 settembre 2016, che fissa le condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione forense. Gli oltre 260 mila avvocati italiani sono chiamati quindi a stipulare una polizza professionale, qualora non ne abbiano ancora una, o ad aggiornare quella vecchia alle nuove condizioni. Pena: la cancellazione dall'albo. Un business, per le compagnie assicurative, che il portale di comparazione di prezzi, Facile.it, ha stimato in oltre 64 milioni di euro. E che al professionista costerà da 200 a oltre mille euro l'anno, a seconda di fatturato, franchigia, garanzie accessorie. Nel frattempo, il Consiglio nazionale forense, la Cassa e le associazioni di categoria si sono

Secondo le simulazioni di Facile.it, l'Rc professionale per avvocati costa in media poco più di 200 euro l'anno, ma varia in base ad alcuni fattori, a partire dal fatturato del professionista

attrezzate con convenzioni ad hoc per minimizzare i costi per gli iscritti, che dovranno coprire anche gli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale. Entriamo nel dettaglio.

I costi. L'Rc professionale per avvocati costa in media poco più di 200 euro l'anno, ma varia in base ad alcuni fattori, a partire dal fatturato del professionista. Secondo le simulazioni di Facile.it, con un fatturato annuo di 25 mila euro, un massimale da 350 mila euro, una franchigia da 500 euro, il premio annuo è pari a 205,30 euro. Se il fatturato arriva a 65 mila euro, il massimale a 500 mila euro e la franchigia sempre da 500 euro, il premio sale a 245,20 euro. Un avvocato che invece guadagna fino a 145 mila euro e sceglie un massimale da un milione, pagherà 464,63 euro l'anno. I costi salgono parecchio con l'estensione delle garanzie

alle attività di sindaco, revisore e amministratore oltre alla tutela legale. In questo caso, l'avvocato con fatturato annuo fino a 65 mila euro, massimale a 500 mila euro e franchigia da due mila euro, pagherà un premio annuo pari a 604,70 euro. Mentre con fatturato fino a 145 mila euro, massimale a un milione e franchigia sempre a due mila euro, il costo sarà pari a 1.024,58 euro l'anno.

Le regole. Ricordiamo che l'assicurazione, obbligatoria per tutti gli avvocati, sia i singoli professionisti sia i soci o collaboratori di studi associati, deve includere non solo la responsabilità per qualsiasi tipo di danno causato nello svolgimento della propria attività (patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro), ma anche quella derivante dalla custodia di documenti, denaro, titoli e valori rice-

vuti in deposito dai clienti o dalle controparti di questi ultimi. Resta valida, inoltre, la possibilità di estendere la copertura a ogni altra attività che l'avvocato è abilitato a svolgere. In caso di responsabilità congiunta dell'avvocato con altri soggetti (per esempio un consulente tecnico di parte), la polizza dovrà garantire una copertura dell'intero danno, fatto salvo il diritto dell'assicurato di rivalersi nei confronti degli altri soggetti corresponsabili. Il titolare dello studio è anche tenuto a rispondere, in sede civile, di danni cagionati da comportamenti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali.

Le convenzioni. Il Consiglio nazionale forense ha promosso una gara europea per la stipula di una convenzione per le polizze di responsabilità civile professionale e infor-



tuni (si veda *ItaliaOggi* del 9 agosto scorso). Lo strumento messo a punto dal Cnf vuole da un lato fornire una soluzione conveniente al professionista non assicurato, dall'altro rappresentare un'alternativa conforme a chi deve rinnovare il contratto. In particolare, è previsto uno sconto per i soggetti iscritti agli ordini che raggiungano predeterminate soglie di adesione, da applicarsi a partire dall'anno successivo. Uno sconto del 5% per la soglia compresa tra il 5 e il 10%, uno sconto del 10% per la soglia tra il 10 e il 20% e uno sconto del 15% per una soglia maggiore del 20%. Cassa forense ha invece siglato convenzioni con **Aig/Marsh, Aon/Qbe, Assigeco Lloyd's, Generali Italia spa, Uia Underwriting insurance agency - Lloyd's, Unipolsai assicurazioni**. Le condizioni generali della polizza Aig, per fare un esempio, prevedono un premio a partire da 140

euro con fatturato tra fino a 15.100 euro, un massimale da 350 mila euro e una franchigia da 350 euro. Aon, invece, offre premi a partire da 160 euro e dispone di oltre 30 combinazioni di massimali a partire da quelli previsti dalle nuove norme. Sono automaticamente incluse attività quali: mediatore civile e commerciale, arbitro rituale o irrituale, liquidatore, curatore fallimentare, commissario straordinario di società, custode giudiziario, delegato alle vendite, consulente tecnico, gestore della crisi da sovraindebitamento, amministratore di sostegno, amministratore di condominio. Generali Italia, infine, prevede la rinuncia della facoltà di recesso da parte della compagnia in caso di sinistro e, per avvocati under 35, l'applicazione di un'agevolazione tariffaria di circa il 50% sul premio annuo della polizza.

—© Riproduzione riservata—

Le tariffe per la Rc avvocati

Fatturato annuo (euro)	Massimale (euro)	Garanzie accessorie	Franchigia (euro)	Retroattività	Premio annuo (euro)
25.000	350.000	Nessuna	500	Illimitata	205,30
65.000	500.000	Nessuna	500	Illimitata	245,20
145.000	1.000.000	Nessuna	500	Illimitata	464,63
65.000	500 mila	Estensione per le attività di Sindaco, Revisore e Amministratore + tutela legale	2.000	Illimitata	604,70
145.000	1.000.000	Estensione per le attività di Sindaco, Revisore e Amministratore + tutela legale	2.000	Illimitata	1.024,58

Fonte: Simulazioni subito.it

Quanto costa l'Rc avvocati agli studi legali

Fascia di fatturato	Massimale per sinistro e periodo assicurativo (euro)			
	2.000.000	2.000.000 per sinistro 4.000.000 per anno	3.000.000	5.000.000
Fino a 150.000 euro	750		900	
Da 150.001 a 500.000 euro	1.050	1.200	1.250	2.250
Da 500.001 a 750.000 euro		1.400		2.500
Da 750.001 a 1.500.000 euro		1.600		3.000
Franchigia ordinaria	1.000	1.000	1.500	2.500

Fonte: convenzione Cassa forense-Marsh

Per la Cassazione il dlgs n. 175/2014 si applica a cancellazioni posteriori al 13/12/2014

L'ultrattività non è retroattiva

Stop agli atti impositivi nei confronti di società estinte

Pagina a cura

DI ALESSANDRO FELICIONI

Non vale per il passato l'ultrattività delle società estinte; la cancellazione avvenuta prima del 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore della nuova disciplina) impedisce all'Agenzia delle entrate la notifica di qualsiasi atto impositivo all'ente. Ciò perché la norma non può essere considerata retroattiva. Parallelamente, l'ex liquidatore non ha capacità processuale per poter impugnare l'atto dinanzi le commissioni tributarie, in quanto decaduto dal suo ruolo.

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 20752 del 4 settembre 2017 pone un altro tassello alla vicenda relativa alla sorte degli avvisi di accertamento (e delle cartelle di pagamento) notificate a società ormai cancellate dal registro delle imprese.

Come noto (si veda altro articolo in pagina) l'articolo 28, comma 4 del dlgs n. 175 del 2014 prevede la «sopravvivenza» delle società di capitali alla richiesta di cancellazione presso il registro delle imprese per 5 anni, ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi.

La disposizione, in vigore dal 13 dicembre 2014, ha risolto il problema relativo alla sorte e alla gestione degli atti amministrativi riferiti alle società estinte, superando il problema procedurale legato al destinatario finale delle notifiche di tali atti.

Nel caso trattato dalla Cassazione, in particolare,

l'Agenzia delle entrate aveva provveduto a notificare alla società estinta e al suo ex liquidatore un avviso di accertamento per maggiori Ires e Irap. In primo grado la commissione adita aveva annullato l'avviso di accertamento, accogliendo la tesi dell'ex liquidatore secondo la quale nessuna notifica poteva essere eseguita a carico di una società estinta (per lo meno ante dlgs n. 175 del 2014).

In secondo grado, poi, la commissione regionale, oltre a ribadire l'impossibilità di notificare l'atto, sottolineava che l'ex liquidatore poteva comunque impugnare l'atto giacché la notifica dello stesso, per quanto inesistente, non poteva impedire alla società il diritto di difesa.

In cassazione l'Agenzia delle entrate oltre a ribadire l'efficacia della nuova disciplina anche per il passato, con conseguente possibilità di notifica degli atti amministrativi all'ente entro 5



anni dalla richiesta di cancellazione, sottolineava che l'originario ricorso in primo grado doveva già essere dichiarato inammissibile in quanto proposto da società estinta e quindi priva di capacità processuale.

L'ordinanza della Cassazione conferma la decisione principale delle commissioni di merito, sottolineando che l'articolo 28, comma 4 del dlgs n. 175 del 2014 si applica, esclusivamente, per le richieste di cancellazione intervenute a far data dal 13 dicembre 2014, giorno di entrata in vigore della norma. La disposizione, infatti, non può in alcun modo essere considerata norma interpretativa; automaticamente, quindi, la stessa non ha alcuna efficacia per il passato.

Secondo gli ermellini, però, è corretto l'assunto dell'Agenzia delle entrate in ordine all'inammissibilità del ricorso introduttivo promosso dall'ex liquidatore della società. La società, proprio perché estinta, non ha alcuna capacità processuale e men che meno il suo ex liquidatore, ormai privo di qualsiasi attribuzione e potere. Peraltro l'inammissibilità del ricorso perde di qualsiasi rilevanza di fronte all'inesistenza della notifica, sollevabile anche d'ufficio da parte del giudice in qualsiasi grado e stato del processo. È chiaro infatti che se l'atto (rectius la sua notificazione) è inesistente, l'impossibilità di proporre ricorso contro lo stesso non è particolarmente lesiva per il contribuente. Ciò perché, l'assenza di impugnazione e la definitività dell'atto non potrebbero legittimare alcuna riscossione coattiva a carico della società e, laddove ciò si riverberasse sui soci o sull'ex amministratore, questi potrebbero in tale sede, far valere l'originaria inesistenza dell'atto prodromico senza temere alcun effetto sanante

dell'impugnazione stessa.

Paradossale appare invece la tesi sostenuta dall'Agenzia delle entrate di fronte alla cassazione: se da un lato si vuole che l'atto notificato sia valido in virtù dell'ultrattività quinquennale della società, non si capisce perché lo stesso non possa essere impugnato dall'ex liquidatore per carenza di legittimazione processuale. Ciò significherebbe, nella sostanza, considerare la società ancora in vita solo ai fini della notificazione degli atti, impedendo alla stessa qualsiasi possibilità di difesa in quanto estinta. Situazione questa ovviamente del tutto illogica e non condivisibile.

— © Riproduzione riservata —

Istruzione Il dibattito sul numero chiuso non affronta il grande problema dell'accesso al mondo del lavoro. È necessaria una riforma radicale del sistema italiano

CONCILIARE NELLE UNIVERSITÀ L'AUTONOMIA E I DIRITTI

di **Roger Abravanel**

In questi giorni divampa il dibattito sul «numero chiuso» all'università, dopo la decisione del Tar di bloccare le limitazioni all'accesso a lettere e filosofia della università di Milano.

I difensori del numero chiuso se la prendono con il «Tar del no», ma secondo alcuni il Tar ha solo fatto rispettare una legge che sembra vietare alle facoltà umanistiche il numero chiuso e lo consente solo alle università che utilizzano laboratori e a medicina. Ma, a parte la valutazione giuridica, il dibattito è sul principio: numero chiuso sì o no?

I sostenitori del sì dicono giustamente che è necessario per migliorare la qualità della didattica universitaria e che dovrebbe essere esteso a tutte le facoltà. D'altra parte non hanno torto coloro che sostengono che il numero chiuso non è necessariamente nell'interesse della società italiana che ha pochi laureati. E, se gli studenti selezionati con il numero chiuso hanno un chiaro vantaggio (quelli di medicina in particolare perché hanno un lavoro garantito e meno concorrenza quando si laurea), si sostiene che manca il «diritto allo studio» per gli esclusi. I quali alla fine sono doppiamente penalizzati perché sono in media più poveri e pagano le lauree dei selezionati attraverso le tasse che finanziano la università pubblica.

Sembrano tutti argomenti validi, e se non se ne esce è perché il semplice dibattito «numero chiuso sì o no» non affronta un problema molto più profondo: l'incapacità cronica della nostra politica di

conciliare il «diritto allo studio» con la autonomia delle università. Per risolvere questo problema è necessaria una riforma radicale delle università italiane che riconosca che le università non sono tutte uguali.

Ci sono università di eccellenza (necessariamente poche) la cui vocazione è creare la classe dirigente e fare ricerca. Devono necessariamente essere più autonome nel selezionare i propri studenti e potere avere il numero chiuso. Come devono avere anche l'autonomia nel selezionare, promuovere e retribuire i loro docenti. Questo perché competono sia con altre università ita-



Laurea

A causa della pessima qualità media della didattica il «pezzo di carta» ha perso valore

liane con la stessa vocazione, sia con università internazionali per i fondi privati e le rette degli studenti; i finanziamenti pubblici devono quindi essere limitati e legati a obiettivi sociali come per esempio i finanziamenti per le borse di studio degli studenti meno abbienti. Per essere in questa categoria un'università non deve essere giudicata migliore da una commissione, deve vedersela con il mercato perché è in concorrenza con altri atenei.

E non si tratta solo di facoltà di ingegneria o economia. Quasi tutte le grandi università



private anglosassoni hanno eccellenti dipartimenti di materie umanistiche che ne aumentano il prestigio. Se queste università non riescono a stare in piedi finanziariamente, si devono ridimensionare o perdere la propria autonomia e cambiare vocazione. In Italia di università potenzialmente di questo tipo ne abbiamo una decina, ma nessuna rientra nelle 100 migliori del mondo. Senza qualche università eccellente, perderemo la sfida digitale dopo aver perso la transizione a una economia post-industriale.

Diverso è il discorso per le università con la vocazione di formare laureati per il mondo



Differenze **La vocazione diversa** **degli atenei è un'idea** **rifiutata da una parte dei** **docenti e dalla politica**

del lavoro e il cui obiettivo deve essere una qualità di didattica tale da avere il più alto numero di laureati che si inseriscono con successo nel mondo del lavoro. Devono essere in gran parte a finanziamento pubblico (con finanziamento legato al numero di iscritti), rette basse e orientamento più territoriale. Non possono decidere autonomamente il numero chiuso e devono concordare eventuali limitazioni con lo Stato che definirà eventuali criteri di selezione che assicurino la qualità della didattica, ma diano accesso a tutti gli studenti meritevoli e sposterà

le risorse in funzione del numero di iscritti.

Ma non basta, perché, se oggi il diritto allo studio è abbastanza garantito, ciò che manca è il «diritto al lavoro» perché, per colpa della pessima qualità media della didattica delle università italiane, il «pezzo di carta» ha perso ogni valore per le imprese private; ne consegue che i meno abili sono scoraggiati a investire in anni di studio e si laureano solo i figli dei ricchi. Per questo il ministero deve riuscire a valutare seriamente la qualità della didattica di queste università e distribuire le risorse di conseguenza. Cosa che oggi non avviene. Il principio per queste università è opposto alle altre: più fondi pubblici, meno autonomia.

Questa idea che le università possono avere vocazioni diverse non è nuova. Ma da anni viene rifiutata dai docenti (delle università del secondo tipo) e dalla politica. Ma il mercato del lavoro ha già fatto la sua selezione, le imprese sanno benissimo quali sono le università di *élite* (sono una decina) e questo è testimoniato dal fatto che, anche a ingegneria, una facoltà con grande domanda di laureati, il 90 per cento dei laureati del politecnico di Milano trova lavoro, mentre in alcune università mediocri, gli occupati a un anno sono meno della metà.

Questo dibattito sul numero chiuso è quindi parte di un problema ben più ampio e cruciale per preparare la società italiana al nuovo millennio. Sarebbe il caso di sfruttare l'occasione per agire in modo coraggioso.

Meritocrazia.corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Beneficiari edifici Tupini

L' aliquota del 4%, ai sensi del punto 39 della tabella A/II allegata al dpr n. 633/72, si applica non soltanto alle prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, relative alla costruzione della «prima casa», ma anche a quelle relative alla costruzione dei fabbricati di cui all'art. 13 della legge n. 408/49, ossia dei cosiddetti edifici «Tupini», se effettuate nei confronti dei soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, comprese le cooperative edilizie e i loro consorzi, anche a proprietà indivisa (in base alla circolare n. 1/E del 2 marzo 1994, alle prestazioni di costruzione di edifici «Tupini» rese nei confronti di soggetti diversi da quelli appena richiamati si applica l'aliquota agevolata del 10%). Per edifici «Tupini» si intendono i fabbricati non di lusso aventi entrambe le seguenti caratteristiche: almeno il 50% più uno della superficie dei piani fuori terra destinata ad abitazioni; non più del 25% della superficie dei piani fuori terra destinata a negozi.

In relazione al caso della costruzione di un complesso immobiliare composto da più edifici, con risoluzione ministeriale 550647 del 21/2/1990 è stato dichiarato che la verifica dei suddetti requisiti dimensionali deve effettuarsi distintamente per ciascun fabbricato, a nulla rilevando la circostanza che i vari edifici insistono su un'unica grande platea e che la loro suddivisione non si prolunga nel sottosuolo.

Per quanto riguarda invece

le caratteristiche «non di lusso», l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 31/2014, ha ritenuto che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 33 del dlgs n. 175/2014, la definizione di case di abitazione «di lusso» di cui al dm lavori pubblici del 2 agosto 1969 debba intendersi superata anche ai fini dell'individuazione dei fabbricati o porzioni di fabbricato di cui all'art. 13 della legge n. 408/49. Di conseguenza, anche per l'individuazione degli edifici «Tupini», si assume ora il criterio catastale introdotto dalla predetta legge, che porta a escludere dalla nozione gli edifici classificati o classificabili nelle categorie A1, A8 e A9.

Secondo la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 8 del 14 gennaio 2014, l'aliquota del 4% è applicabile anche al contratto di appalto per la costruzione di una residenza turistico-alberghiera, qualora il fabbricato abbia le caratteristiche degli edifici Tupini e il committente sia l'impresa che costruisce per la vendita.

Va ricordato, infine, che l'Agenzia, con risoluzione n. 229/E del 21 agosto 2007, ha dichiarato che la realizzazione di opere di urbanizzazione, sia pure nell'ambito di un unico contratto, non può considerarsi operazione accessoria alla realizzazione di fabbricati «Tupini», per cui non può essere assoggettata all'aliquota Iva del 4%.

I subappalti. La possibilità di applicare l'aliquota del 4%, prevista per gli appalti relativi alle costruzioni in esame, anche alle sottostanti prestazioni rese in regime di subappalto



L'Iva al 4% nel settore edile

1. Cessione, costruzione, assegnazione di abitazioni «prima casa»
2. Cessione, costruzione, assegnazione di pertinenze della «prima casa» (una per ciascuna categoria C2, C6 e C7)
3. Cessione o costruzioni di edifici rurali destinati ad abitazione del proprietario del terreno o degli addetti alla coltivazione, in presenza dei requisiti di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 9, dl n. 557/93
4. Costruzione di edifici «Tupini» per conto dell'impresa che costruisce per la vendita, comprese cooperative edilizie e loro consorzi, anche a proprietà indivisa
5. Cessioni di beni finiti forniti per la costruzione, anche in economia, di edifici «Tupini» e di edifici rurali di cui al punto 3
6. Cessioni e costruzioni di pertinenze degli edifici di cui sopra (con i detti limiti quantitativi nell'agevolazione «prima casa»)
7. Prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, aventi per oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche

nei confronti dell'appaltatore principale, è stata riconosciuta dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 19 del 1° marzo 2001. Le incertezze, al riguardo, derivavano dalla portata della norma del punto 39 della tabella A/II, come modificata dal dl n. 557/93, che accorda l'aliquota del 4%, come si è detto, alle prestazioni «effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita», comprese le cooperative edilizie (oppure di committenti persone fisiche in possesso dei requisiti «prima casa»). In precedenza, la previsione agevolativa era oggettiva, per cui non vi era dubbio che, come dichiarato più volte dall'amministrazione finanziaria, l'aliquota prevista per l'appalto si applicasse automaticamente anche ai subappalti. L'introduzione dell'elemento soggettivo collegato alla particolare figura del committente aveva però messo in dubbio la prassi, poiché committente della

prestazione in subappalto non è chi costruisce per la successiva vendita (né il cittadino che realizza la prima casa), bensì l'appaltatore principale. Molte imprese, quindi, per non correre rischi, avevano deciso di fatturare le prestazioni di subappalto all'aliquota del 10%, quando non addirittura all'aliquota ordinaria. La richiamata circolare n. 19/2001 ha confermato, pur nel mutato quadro normativo, l'applicabilità dell'aliquota del 4% anche alle «prestazioni di servizi dipendenti da contratti di subappalto attraverso i quali l'impresa costruttrice affida ad altri soggetti la realizzazione di parte dei lavori relativi alla costruzione dell'edificio». Questa soluzione, spiega la circolare, si giustifica col fatto che l'aliquota si determina in riferimento all'appalto principale e si estende, poi, alle prestazioni concatenate, le quali concorrono alla realizzazione dell'opera che il legislatore ha inteso agevolare. È opportuno ricordare che sulle prestazioni di servizi

di subappalto nel settore edilizio l'imposta non si applica con l'ordinaria modalità della rivalsa da parte del prestatore, ma con il meccanismo speciale dell'inversione contabile ai sensi dell'art. 17, sesto comma, lett. a), del dpr n. 633/72. Il subappaltatore, pertanto, non deve né addebitare, né evidenziare l'Iva sulla fattura, in quanto il debitore del tributo è il soggetto passivo committente, il quale dovrà integrare la fattura ricevuta indicandovi l'aliquota e l'imposta, quindi dovrà registrarla nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, in modo da contabilizzare l'imposta a debito nella liquidazione periodica. Riguardo alla misura dell'imposta, resta applicabile l'aliquota del 4% se la prestazione resa dal subappaltatore si inquadra nell'ambito di un appalto soggetto a tale aliquota; in tal caso, pertanto, il committente (appaltatore principale) integrerà la fattura con l'Iva del 4%.

—© Riproduzione riservata—

Si diffondono le piattaforme digitali dedicate a chi vuole ristrutturare l'abitazione

La casa si rinnova con un click

Siti e app per avere preventivi e consigli da professionisti

Pagina a cura
DI IRENE GREGUOLI VENINI

Ristrutturare una casa è un'operazione sicuramente impegnativa sia economicamente sia per quanto riguarda la scelta delle soluzioni da adottare e dell'impresa o dei professionisti cui affidarsi. Per orientarsi un aiuto viene dal web, che può fornire sia spunti su come rinnovare l'abitazione sia dare un'idea dei costi e delle problematiche cui si va incontro. Sono diversi, infatti, i siti e le app che consentono di trovare professionisti, dall'imbianchino all'elettricista, falegname, serramentista, designer d'interni e architetto, e ditte specializzate, con la possibilità di chiedere preventivi per capire quali sono i costi da affrontare e di ricevere consulenze.

I trend nel mondo delle ristrutturazioni. Secondo un'indagine realizzata da Houzz, piattaforma specializzata nella ristrutturazione e nella progettazione della casa, in Italia nel 2017 un quarto dei proprietari prevede di iniziare o ultimare i lavori, stimando di spendere in media circa 15.900 euro per rinnovare l'abitazione, con un aumento rispetto alla spesa prevista nel 2016 che era di 12.800 euro, anno in cui la ristrutturazione della cucina ha registrato i maggiori investimenti (6.300 euro per le cucine dai 12 metri quadri in su e 5.900 euro per le cucine più piccole di 12 metri quadri), cui seguono i bagni (6.100 euro per quelli dai 5 metri quadri in su e 4.800 euro per quelli più piccoli).

Inoltre, chi rinnova una casa acquistata di recente spende di più rispetto agli altri proprietari, con un budget medio di 53.532 euro rispetto a 40.301 euro, e nel 51% dei casi c'è la propensione a rifare tutti gli spazi interni (34% per gli altri proprietari).

In cima alla lista delle priorità dei nuovi proprietari c'è il bagno (nel 29% dei casi rispetto al 26% degli altri proprietari), seguito dalla cucina (28% contro il 22%) e dalla camera da letto (22% contro 19%).

Dalla ricerca emerge anche che c'è una preferenza verso una casa da ristrutturare rispetto a una già pronta, in modo da poterla personalizzare secondo i propri gusti ed esigenze (49%), renderla il più possibile simile a ciò che dovrebbe essere secondo il loro immaginario (35%) e restare nel proprio quartiere (31%).

Tra i trend che guidano le scelte ci sono il miglioramen-

to del design e della funzionalità (rispettivamente il 63% e il 58%) e quasi un terzo dei proprietari considera molto importanti gli accorgimenti a favore di una vita più salutare. Il 23% degli intervistati ritiene importante anche l'integrazione della tecnologia intelligente e il 18% di materiali ecosostenibili. Inoltre, per creare case più efficienti dal punto di vista energetico, il 24% installa elementi di tecnologia domotica durante i lavori (questa percentuale sale al 35% per chi ha acquistato casa di recente).

In tutto ciò il 78% ha utilizzato i propri risparmi o fondi personali per finanziare i progetti nel 2016, (75% nel 2015), mentre solo l'11% è ricorso a prestiti personali di amici e parenti. Allo stesso tempo, il 14% dei nuovi proprietari utilizza regali ed eredità per finanziare i propri progetti, contro un 7% dei proprietari di lunga data.

La difficoltà più importante nel 2016 è stata rimanere in linea con il budget che ci si era prefissati (50% che sale al 65% per i nuovi proprietari), oltre al rispetto delle tempistiche (32%) e alla gestione di imprevisti e problemi inaspettati (25%).

Continua peraltro ad aumentare il numero di perso-



ne che si rivolge ai professionisti (91% nel 2016 contro l'88% nel 2015) e la percentuale cresce ulteriormente per chi ha appena acquistato casa (96% nel 2016 rispetto all'87% dell'anno prima).

Il web va in aiuto di chi cerca professionisti.

Sono diverse le risorse che è possibile trovare in rete sia per mettersi in contatto con professionisti e imprese che eseguono i lavori sia per farsi un'idea dei costi da sostenere, sia per trovare spunti nuovi.

Un sito che può essere un supporto è **Instapro** (disponibile anche via app), che raccoglie circa 8 mila tra professionisti e aziende: ci si iscrive gratuitamente e si invia la richiesta del tipo di prestazione di cui si ha bisogno, descrivendo nel dettaglio le proprie esigenze con la possibilità anche di allegare foto; a quel punto la richiesta viene inviata alle ditte e ai professionisti che operano nella

zona dell'utente. Una volta ricevute le offerte, si possono confrontare (senza nessun obbligo) e nel caso contattare l'impresa o l'artigiano scelto. Al termine di ciascun lavoro eseguito dalle ditte registrate, i clienti possono fornire una valutazione: in questo modo ci si può basare anche sulle recensioni degli altri utenti.

Un altro sito è **Habissimo.it**, che si occupa di mettere in contatto offerta e domanda per il settore dell'edilizia, delle ristrutturazioni e dei servizi per la casa. Consente di richiedere un preventivo tramite un formulario in cui si descrive il lavoro da eseguire e i dati sono ricevuti da un massimo di 4 aziende che elaborano un preventivo.

Si può anche consultare l'elenco di imprese presente sul portale e contattare direttamente le ditte, fare domande a professionisti ed esperti per chiarire i propri dubbi e c'è una sezione per trovare idee con foto e progetti. Anche in questo caso

c'è un'area dedicata alle recensioni.

Poi c'è anche **Lavorinca.sa.it**: sul sito è possibile creare una propria area riservata, disegnare e arredare la propria abitazione grazie a un software che si può scaricare sul pc, richiedere preventivi, calcolare il costo dei lavori con un software messo a disposizione gratuitamente, scegliendo le categorie di opere da realizzare e la qualità dei materiali. Altre opzioni offerte da portale sono programmi per calcolare la potenza necessaria della caldaia e le dimensioni dei termosifoni (inserendo le dimensioni dei locali e degli infissi e le caratteristiche dei modelli dei radiatori), e per calcolare la potenza del climatizzatore. È anche possibile richiedere online un progetto per la casa con un architetto che contatta gratuitamente l'utente, consulenza su aspetti, legali, fiscali, condominiali della casa (in questo caso il primo contatto è senza impegno) e c'è una parte dedicata a chi vuole vendere e comprare oggetti usati.

Ci si può rivolgere anche a **Preventivi.it**, che funge da tramite tra le imprese e chi deve fare opere di ristrutturazione e impianti vari. Per ricevere cinque preventivi gratuiti occorre compilare l'apposito form, indicando la categoria di lavoro.

Per trovare idee, soluzioni, ricevere consigli, comprare prodotti e arredi ed entrare in contatto con professionisti del settore, c'è anche **Houzz**, che grazie a una community connette gli utenti con i professionisti.

C'è una sezione, divisa per categorie, dove si possono trovare professionisti e contattarli, un'area dove ricevere consigli dai membri della community esponendo le proprie esigenze, e una con le foto (14 milioni in tutto)

delle soluzioni per la casa, che l'utente può filtrare per ambiente (zona giorno, notte, esterni, bagno), budget, stile, colore, finiture, materiali e così via. Il sito ha peraltro di recente aggiunto una funzione che consente di collaborare sulle foto presenti su Houzz o sulle immagini provenienti dal proprio archivio e dal web aggiungendo vari elementi: è possibile inserire nella foto selezionata prodotti e materiali presenti su Houzz, in modo da sperimentare le varie possibilità di arredo, oppure annotazioni per dare risalto a un dettaglio del progetto, annotare le dimensioni di una stanza o indicare dove andrà posizionata, per esempio, una finestra.

—© Riproduzione riservata—

In Italia nel 2017 un quarto dei proprietari prevede di iniziare o ultimare i lavori di ristrutturazione, stimando di spendere in media circa 15.900 euro, con un aumento rispetto alla spesa prevista nel 2016 (12.800 euro)

Le proposte

Servizio	Caratteristiche
www.instapro.it	Consente di inviare la richiesta del tipo di lavoro di cui si ha bisogno e si ricevono offerte e costi indicativi da ditte e professionisti che operano nella propria zona
www.habitissimo.it	Mettere in contatto offerta e domanda per il settore dell'edilizia, delle ristrutturazioni e dei servizi per la casa. È possibile richiedere preventivi, consultare l'elenco di imprese presente sul portale e fare domande a esperti
www.lavorincasa.it	Sul sito è possibile disegnare e arredare la propria casa grazie a un software che si può scaricare sul pc, richiedere preventivi, consulenze e progetti, calcolare il costo dei lavori con un software messo a disposizione gratuitamente
www.preventivi.it	Funge da tramite tra le imprese e chi deve fare opere di ristrutturazione e impianti vari. Per ricevere cinque preventivi gratuiti occorre compilare l'apposito form
www.houzz.it	È una community dedicata alla ristrutturazione e alla progettazione della casa che connette gli utenti con i professionisti, con anche un'area dove ricevere consigli e una con le foto (14 milioni in tutto) delle soluzioni per l'abitazione

Immobili
LE AGEVOLAZIONI

Lo studio
Le stime degli ingegneri Isi sui costi per la messa in sicurezza di 20mila edifici

Le variabili
Oltre alla zona pesano il progetto originario e i materiali impiegati per la costruzione

Sismabonus, ecco quanto si risparmia

I proprietari davanti alla scelta tra adeguamento anti-crolli o demolizione e ricostruzione dell'immobile

Giuseppe Latour

Roma, zona sismica 2. Siamo in un condominio di tre piani, con 18 alloggi totali, costruito in muratura prima del 1980. I proprietari decidono di investire nella messa in sicurezza, forti degli sconti fiscali attivati dalla legge di Bilancio 2017. Così effettuano una diagnosi sismica e chiedono a uno specialista di progettare interventi di adeguamento che portino il loro edificio al livello di un fabbricato nuovo. Arriva un preventivo di 380mila euro, pari a circa 21mila euro per unità. Una parte di questa somma potrà essere recuperata con il sismabonus, che ha percentuali variabili a seconda del tipo di lavori (si veda la scheda): assumendo per semplicità l'80%, si tratta di circa 17mila euro totali, cioè una detrazione annua di 3.378 euro per cinque anni.

Sono costi teorici che, però, poggiano su basi scientifiche. Ingegneria sismica italiana, associazione che riunisce tutti gli specialisti del settore, ha elaborato, partendo dal patrimonio abitativo di edilizia re-

sidenziale pubblica, una mappa della spesa necessaria. Spiega Fabio Freddi, consulente scientifico di Isi e docente alla University College di Londra: «Su incarico di Federcasa, abbiamo eseguito una raccolta dati ed elaborazione statistica di alcune caratteristiche dei loro edifici. In questo quadro abbiamo effettuato una stima dei costi parametrici necessari all'adeguamento sismico, basata su un campione di 19.792 edifici». I costi tengono conto di una forbice, considerando le incertezze legate a tale valutazione, compreso un minimo e un massimo e misurano quanto sarebbe necessario investire per portare l'edificio al livello di sicurezza del nuovo.

Partendo da qui, si può calcolare l'impatto del sismabonus-agevolazione utilizzabile in gran parte del territorio nazionale -, arrivando a concludere che l'esborso iniziale è quasi sempre robusto. Nei casi più complessi, come quello di un edificio in muratura in zona 1, il conto medio può sfondare i 40mila euro

ad appartamento per le sole strutture. Dalla dichiarazione dei redditi successiva e per cinque anni sarà possibile scontare quasi 7mila euro. All'inizio, però, servirà una liquidità notevole. Anche se qualche eccezione va sottolineata: in un edificio in muratura a sei piani a Milano potrebbe bastare un esborso di poco superiore ai 5mila euro per unità.

Nel leggere questi numeri è importante valutare l'alternativa "estrema". «Per dare un riferimento - spiega Luca Ferrari, presidente di Isi -, quando ci si avvicina a una cifra attorno a 700-800 euro di costi al metro quadrato solo per le strutture ha senso pensare alla demolizione e ricostruzione, tenendo presenti le caratteristiche dell'immobile, considerando che con circa 1.200-1.300 euro al metro quadrato è possibile avere un edificio nuovo». E che comunque si ritiene che si possa accedere al sismabonus, purché non ci sia aumento volumetrico.

Questi interventi possono essere realizzati con le tecnologie più disparate: nuovi muri in calcestruzzo

armato, incremento degli spessori degli elementi portanti, alleggerimento dei solai, introduzione di diagonal di acciaio, installazione di isolatori, cuscinetti o pattini che permettono di assorbire le vibrazioni. «Il ventaglio delle soluzioni è ampio - aggiunge Ferrari - e la scelta dipende dalla situazione del singolo immobile e da quanto è possibile essere invasivi. A parità di cifre non c'è una tecnologia più conveniente».

Il cemento armato non è per forza l'unica tipologia costruttiva sicura. Spesso anche per adeguare gli edifici in muratura sono sufficienti poche migliaia di euro per unità abitativa o, magari, non è neppure necessario intervenire. «Ogni materiale - conclude Ferrari - può essere utilizzato per la realizzazione di strutture antisismiche solo se progettato bene. La sicurezza non è insita nel materiale, ma nel modo in cui è progettato e utilizzato». È sempre decisiva, insomma, la diagnosi per andare a verificare lo stato reale dell'immobile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COME FUNZIONA

L'agevolazione

■ È una detrazione per le misure antisismiche su case ed edifici produttivi nelle zone di rischio sismico 1, 2 e 3, per spese pagate dal 1° gennaio 2017 a fine 2021

La misura del bonus

■ Il bonus si applica su una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare e si recupera in 5 anni. La detrazione base è il 50%, che sale a 70% se si migliora l'edificio di una classe di rischio sismico (75% su parti comuni) e all'80% se si migliora di due classi (85% su parti comuni). Le otto classi sono definite dal Dm Infrastrutture 58/2017. Diagnosi ed eventuale miglioramento vanno asseverati da un professionista abilitato

Per gli edifici in zona 4

■ C'è il 50% "base" fino a fine 2017, poi, salvo proroghe, il 36%



Le simulazioni

Il costo per l'adeguamento sismico e l'impatto del sisma-bonus per 12 edifici tipo con unità abitative di 85 mq. Il costo è riferito all'adeguamento pari al nuovo ed è calcolato come media tra il costo minimo e massimo rilevato su un campione di 19.792 immobili. Per semplicità la detrazione è assunta pari all'80% (miglioramento di 2 classi di rischio sismico per lavori su parti private)

ZONA SISMICA 1 Amatrice Edificio isolato in muratura di tre piani da sei alloggi realizzato prima del 1980	COSTO MINIMO 710.000	COSTO MASSIMO 810.000	COSTO TOTALE LAVORI 760.000	ZONA SISMICA 3 Milano Edificio aggregato in muratura di sei piani da otto alloggi realizzato tra il 1980 e il 2000	COSTO MINIMO 0	COSTO MASSIMO 510.000	COSTO TOTALE LAVORI 255.000
	DETRAZIONE PER ALLOGGIO 33.778		COSTO PER ALLOGGIO 42.222		DETRAZIONE PER ALLOGGIO 4.250		COSTO PER ALLOGGIO 5.313
							
	■ 6.756 DETRAZIONE ANNUA			■ 850 DETRAZIONE ANNUA			
ZONA SISMICA 2 Roma Edificio aggregato in muratura di tre piani da sei alloggi realizzato prima del 1980	COSTO MINIMO 263.000	COSTO MASSIMO 497.000	COSTO TOTALE LAVORI 380.000	ZONA SISMICA 2 L'Aquila Edificio in cemento armato di sei piani da otto alloggi realizzato tra il 1971 e il 2000	COSTO MINIMO 720.000	COSTO MASSIMO 990.000	COSTO TOTALE LAVORI 855.000
	DETRAZIONE PER ALLOGGIO 16.889		COSTO PER ALLOGGIO 21.111		DETRAZIONE PER ALLOGGIO 14.250		COSTO PER ALLOGGIO 17.813
							
	■ 3.378 DETRAZIONE ANNUA			■ 2.850 DETRAZIONE ANNUA			
ZONA SISMICA 3 Bologna Edificio di cemento armato di tre piani da sei alloggi realizzato tra il 1971 e il 2000	COSTO MINIMO 10.000	COSTO MASSIMO 70.000	COSTO TOTALE LAVORI 40.000	ZONA SISMICA 3 Firenze Edificio isolato in muratura di due piani da quattro alloggi realizzato prima del 1980	COSTO MINIMO 90.000	COSTO MASSIMO 190.000	COSTO TOTALE LAVORI 140.000
	DETRAZIONE PER ALLOGGIO 1.778		COSTO PER ALLOGGIO 2.222		DETRAZIONE PER ALLOGGIO 14.000		COSTO PER ALLOGGIO 17.500
							
	■ 356 DETRAZIONE ANNUA			■ 2.800 DETRAZIONE ANNUA			
ZONA SISMICA 2 Napoli Edificio di cemento armato di tre piani da sei alloggi realizzato prima del 1971	COSTO MINIMO 400.000	COSTO MASSIMO 640.000	COSTO TOTALE LAVORI 520.000	ZONA SISMICA 3 Verona Edificio isolato in muratura di due piani da quattro alloggi realizzato tra il 1980 e il 2000	COSTO MINIMO 0	COSTO MASSIMO 112.000	COSTO TOTALE LAVORI 56.000
	DETRAZIONE PER ALLOGGIO 23.111		COSTO PER ALLOGGIO 28.889		DETRAZIONE PER ALLOGGIO 5.600		COSTO PER ALLOGGIO 7.000
							
	■ 4.622 DETRAZIONE ANNUA			■ 1.120 DETRAZIONE ANNUA			
ZONA SISMICA 2 Palermo Edificio isolato in muratura di sei piani da otto alloggi realizzato prima del 1980	COSTO MINIMO 1.150.000	COSTO MASSIMO 1.920.000	COSTO TOTALE LAVORI 1.535.000	ZONA SISMICA 3 Trieste Edificio aggregato in muratura di due piano da quattro alloggi realizzati prima del 1980	COSTO MINIMO 52.000	COSTO MASSIMO 142.000	COSTO TOTALE LAVORI 97.000
	DETRAZIONE PER ALLOGGIO 25.583		COSTO PER ALLOGGIO 31.979		DETRAZIONE PER ALLOGGIO 9.700		COSTO PER ALLOGGIO 12.125
							
	■ 5.117 DETRAZIONE ANNUA			■ 1.940 DETRAZIONE ANNUA			
ZONA SISMICA 1 Potenza Edificio aggregato in muratura di sei piani da otto alloggi realizzato prima del 1980	COSTO MINIMO 1.250.000	COSTO MASSIMO 1.440.000	COSTO TOTALE LAVORI 1.345.000	ZONA SISMICA 1 Reggio Calabria Edificio in cemento armato di due piani da quattro alloggi realizzato dopo il 2000	COSTO MINIMO 125.000	COSTO MASSIMO 125.000	COSTO TOTALE LAVORI 125.000
	DETRAZIONE PER ALLOGGIO 22.417		COSTO PER ALLOGGIO 28.021		DETRAZIONE PER ALLOGGIO 12.500		COSTO PER ALLOGGIO 15.625
							
	■ 4.483 DETRAZIONE ANNUA			■ 2.500 DETRAZIONE ANNUA			

Fonte: elaborazione su dati Ingegneria sismica italiana - Federcasa

Dal Mise i chiarimenti sulle esenzioni fiscali e previdenziali per imprese della zona franca

Sisma, agevolazioni in chiaro

Domande, solo in via telematica, al via dal 23 ottobre

Pagina a cura
di FRANCESCO CAMPANARI
E LORENZO TOSONI

Via a esenzioni fiscali e contributive in favore delle imprese che svolgono la propria attività o che, già costituite, la avviano entro il 31 dicembre 2017 nella zona franca dei comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia. A illustrare la modalità di presentazione delle istanze (esclusivamente in via telematica tramite il sito del Mise dal 23 ottobre al 6 novembre 2017) e la platea di soggetti beneficiari è la circolare del Mise n. 99473 dello scorso 4 agosto sugli aiuti spettanti alle imprese terremotate.

I soggetti beneficiari. La platea dei beneficiari si divide tra imprese e titolari di reddito da lavoro autonomo. Mentre le prime sono destinatarie di tutte le agevolazioni fiscali di cui parleremo in seguito, i secondi possono usufruire del solo esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La circolare 99473 del Mise, in primis, chiarisce i requisiti di accesso. Innanzitutto alla data di presentazione della domanda i richiedenti devono essere «costituiti» e, se del caso, regolarmente iscritti al Registro delle imprese. Per le società rileva la data dell'atto costitutivo, per gli imprenditori individuali quella di iscrizione nel Registro delle imprese e per i titolari di reddito da lavoro autonomo la data di presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività ai fini Iva (AA9/12). Le agevolazioni riguardano non solo i soggetti che alla data di presentazione della domanda abbiano già avviato la loro

attività nella sede o nell'unità locale ubicata all'interno della zona franca ma, anche per coloro che, già costituiti, inizieranno a operare entro il 31 dicembre 2017.

Nel caso di aziende già costituite alle date degli eventi sismici, la condizione richiesta è la riduzione di fatturato subita per effetto degli stessi. Gli istanti devono dimostrare una riduzione di almeno il 25% per il periodo che decorre: dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016 (rispetto al corrispondente periodo 2015) se localizzati nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del Dl 189/2016; dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017 (rispetto al corrispondente periodo 2016) se localizzati nei comuni di cui all'allegato 2 bis del medesimo decreto. Tale requisito non deve essere rispettato dai soggetti costituiti dopo il 1° settembre 2015 per i comuni degli allegati 1 e 2 e dopo il 1° febbraio 2016 per i comuni dell'allegato 2 bis.

La circolare precisa che per «fatturato» debba intendersi l'ammontare dei ricavi indicato nel quadro RS del modello Unico. Sono esclusi infine da tali agevolazioni, i soggetti che abbiano avviato la liquidazione volontaria o siano sottoposti a procedure concorsuali.

Le imposte agevolate. Le agevolazioni fiscali e previdenziali previste dal Dl 189/2016 sono riconosciute esclusivamente per i periodi d'imposta 2017 e 2018. Le prime riguardano le imposte sui redditi, l'Irap e l'Imu; le seconde i contributi previdenziali e assistenziali relativi al lavoro dipendente a carico del datore di lavoro. Ma procediamo con ordine. È esente da Irpef e Ires il reddito derivante dall'attività svolta dall'impresa all'interno del territorio della zona franca sino a concorrenza

dell'importo di 100 mila euro per ogni anno agevolabile. Tale limite è maggiorato, per ciascun periodo di imposta ammesso, di un importo pari a 5 mila euro (ragguagliato ad anno) per ogni nuovo lavoratore dipendente residente nella zona franca assunto a tempo indeterminato. La circolare precisa che ai fini della determinazione del reddito esente

non rilevano: le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli artt. 54, 86 e 101 del Tuir, le sopravvenienze attive e passive di cui agli artt. 88 e 101 del Tuir e i componenti positivi e negativi di reddito la cui deduzione sia stata rinviata in conformità di disposizioni fiscali. Ciò significa, per esempio, che la quota di una plusvalenza ra-



teizzata sarà in ogni caso soggetta a tassazione ordinaria. Cosa accade se l'impresa che richiede l'agevolazione svolge la propria attività anche al di fuori della zona franca? Il Mise precisa, ai fini della determinazione del reddito agevolato, l'obbligo della contabilità separata. Tuttavia, solo per il 2017, l'agevolazione è comunque riconosciuta purché il contribuente conservi tutta la documentazione idonea a ricostruire il reddito esente e predisponga un apposito prospetto da esibire in caso di controllo.

Per quanto riguarda l'Irap, è esente il valore della produzione nel limite di 300 mila euro per ogni anno agevolabile. Come nel caso precedente, non rilevano plusvalenze né minusvalenze.

Concludiamo la disamina delle agevolazioni fiscali con l'Imu: sono esentati i soli immobili posseduti e utilizzati dall'impresa per l'esercizio della propria attività e ubicati nei comuni della zona franca.

Con riferimento alle agevolazioni previdenziali, la circolare precisa che l'esonero dal versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro è previsto solo con riferimento agli assunti a tempo indeterminato, ovvero con contratto a tempo determinato di durata non inferiore ai 12 mesi. L'agevolazione in questione, non riguarda i premi per l'assicurazione infortunistica obbligatoria.

Modalità e termini di presentazione della domanda. Le domande, firmate digitalmente, dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica tramite la procedura accessibile dalla sezione «ZFU sisma Centro Italia» del sito del Mise (www.mise.gov.it). L'accesso, riservato ai soli rappresentanti legali del soggetto richiedente, prevede l'autenticazione tramite Carta nazionale dei servizi. Solo successivamente si potrà, attraverso la medesima procedura, delegare un terzo soggetto alla presentazione della domanda. In questo caso, come specificato dalla circolare, l'istanza andrà firmata digitalmente dal delegato.

Al fine di agevolare i richiedenti nel corso della procedura, il sistema verifica automaticamente alcuni dei requisiti previsti per l'ammissione alle agevolazioni consultando ed elaborando i dati del Registro delle imprese. L'eventuale esito negativo sarà ostativo al completamento della procedura.

Le domande potranno essere presentate dalle 12 del 23 ottobre 2017 fino alla stessa ora del 6 novembre 2017.

—© Riproduzione riservata—

I punti salienti della circolare del Mise

I soggetti coinvolti	<ul style="list-style-type: none">• Imprese di qualsiasi dimensione• Titolari di redditi da lavoro autonomo
La tempistica della domanda	Dal 23 ottobre al 6 novembre in via telematica tramite il sito del Mise
Le imposte agevolate	<ul style="list-style-type: none">• Ires e Irpef: reddito esente fino a 100.000 €• Irap: valore della produzione esente fino a 300.000 €• Imu: esenzione per i fabbricati strumentali utilizzati dall'impresa e ubicati nei comuni della zona franca urbana• Esonero dal versamento dei Contributi previdenziali e assistenziali sul lavoro dipendente a carico del datore di lavoro

FOCUS. LE CRITICITÀ

Ma l'incentivo resta debole per chi ha poca liquidità

di **Cristiano Dell'Oste**

Uno strumento efficace, ma non universale. Il sisma bonus offre un incentivo molto potente a chi è interessato a rendere la propria casa "a prova di terremoto". Ma, per come è concepita la detrazione, i vantaggi vengono massimizzati solo in caso di abitazioni unifamiliari (o composte da poche unità immobiliari) possedute da proprietari con risorse sufficienti a finanziare i lavori e un reddito medio-alto. Al contrario, l'incentivo si rivela piuttosto blando in presenza di quelle "condizioni sfavorevoli" già emerse un anno fa durante l'iter di approvazione della legge di Bilancio 2017. Pensiamo alle situazioni in cui il proprietario non ha denaro da investire o ha un reddito troppo basso per sfruttare la detrazione. E agguagliamo il caso di chi vive in condomini in cui la maggioranza è contraria all'intervento.

Se l'obiettivo di politica pubblica è promuovere la messa in sicurezza degli edifici, bisogna riconoscere che il sisma bonus, contro questi inconvenienti, va rafforzato. I dati rilevati da Isin sono un'ulteriore conferma. Prendiamo un caso frequente, una palazzina in cemento armato realizzata prima del 1971, con 18 appartamenti: se è in zona sismica 2, la spesa media per l'adeguamento è nell'ordine dei 520 mila euro, che corrisponde a circa 29 mila euro ad alloggio. Non è una cifra "impossibile" in assoluto, ma bastano pochi dissenzienti a fare da blocco. Perché al di là della difficoltà di raggiungere il quorum in assemblea, poi occorre che tutti partecipino alla spesa preconstituendo il fondo lavori.

Nel tentativo di ridurre l'esborso iniziale per chi ha meno risorse, la legge di Bilancio permette di cedere il sisma bonus. Ma è una chance limitata alle spese per lavori su

parti comuni che migliorano l'edificio di una o due classi di rischio sismico (agevolati al 75 o 85%). Quindi gli immobili senza parti comuni sono esclusi. Inoltre, anche dove la cessione è ammessa, non si può trasferire lo sconto fiscale a banche o intermediari finanziari - possibilità invece concessa agli incapienti per l'ecobonus - ma solo a «fornitori» o «soggetti privati». Perciò, a meno di cedere il bonus a un parente o creare un "mercato tra privati" delle agevolazioni, dev'essere l'impresa a "fare da banca" al condominio, accettando di essere pagata in parte con il credito fiscale e offrendo in cambio uno sconto sui lavori. Con tutti i limiti legati alla disponibilità di cassa del costruttore (o alla sua finanziabilità).

Né si può sottovalutare l'entità della detrazione, che va divisa in cinque rate annuali per i lavori eseguiti in zona 1, 2 e 3. Sempre nell'esempio della palazzina, lo sconto dall'Irpef è di 4.622 euro l'anno. Una detrazione che, per essere assorbita, richiede un reddito di almeno 19.500 euro (senza considerare le detrazioni per lavoro dipendente e pensione, altrimenti la soglia si alza). Peccato che in molte zone d'Italia l'importo medio dichiarato sia ben al di sotto di questi valori. Il che riduce l'appeal del bonus.

Quanto all'importo massimo su cui calcolare l'agevolazione (96 mila euro per unità immobiliare), di solito copre senza problemi la spesa negli edifici abitativi plurifamiliari, ma può rivelarsi insufficiente negli edifici monofamiliari di grandi dimensioni, oltre che nel caso di capannoni ed edifici non residenziali. Il problema è già stato sollevato (si veda Il Sole 24 Ore del 14 agosto) ed è un altro dei memo per la prossima legge di Bilancio.

© IOR RIPRODUZIONE RISERVATA



Dal rasoio al tostapane, il tesoro nei rifiuti così l'Italia spreca 600mila tonnellate

SOLO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE OGNI ANNO CI SFUGGE UNA MASSA DI SCARTIPARIA TRE VOLTE QUELLI CHE RIESCONO AD INTERCETTARE I CONSORZI UFFICIALI. CHE FANNO UN RICICLO SOSTENIBILE MA DEVONO SOPPORTARE COSTI MAGGIORI

Paolo G. Brera

Roma

Geniale: non abbiamo materie prime sotto i piedi, ma invece di riciclarle siamo i più bravi a buttar via come robbaccia l'elettro-cianfrusaglia che le contiene. Il cellulare esanime e il tostapane scassato, l'asciugacapelli fuso e la lavatrice inchiodata: «Ogni anno lasciamo sparire 600 mila tonnellate di rame e alluminio, ferro e plastica. Senza parlare di Terre rare, oro e platino», denuncia Giorgio Arienti, direttore di Ecodom, il più grande consorzio italiano per il recupero e il riciclaggio degli elettrodomestici.

Il fine vita dei 'Rae', i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, è un incubo italiano: se va bene li seppelliamo in discarica, altrimenti li buttiamo direttamente sulle consolari o lasciamo che sia depredata il depredata, e il resto addio. I numeri sono impressionanti: il sistema di gestione dei rifiuti istituito per legge dai produttori intercetta ogni anno 280mila tonnellate di Rae in 20mila punti di prelievo nelle 4.200 isole ecologiche italiane. Li smonta, li macina, li rende inoffensivi per l'ambiente e intanto ne ricava 200mila tonnellate di materie prime riciclate. Ma 600mila tonnellate di Rae prendono altre strade.

Il risultato è che il circuito ufficiale è virtuoso «accoglie ogni anno 4 chili di Rae per abitante contro gli 8 della Francia e i 9 dell'Inghilterra», dice Arienti. E non ne produciamo certamente meno dei francesi o degli inglesi:

«Si stima che gli italiani buttino via ogni anno tra i 10 e i 12 chili di rifiuti elettrici o elettronici a testa», spiega ancora.

Per legge, dal 2010 la normativa "1-1" impone ai venditori di prodotti elettrici ed elettronici il ritiro gratuito dell'apparecchiatura dismessa a fronte dell'acquisto di un prodotto equivalente. Ma lo scorso anno si è fatto un ulteriore passo avanti: da aprile 2016 ecco la normativa "1-0": adesso è possibile consegnare in qualsiasi negozio che venda oggetti elettrici ed elettronici qualsiasi Rae più piccolo di 25 centimetri anche senza fare acquisti.

Non è necessario essere clienti, né aver acquistato l'oggetto. Non serve lo scontrino né la scatola o altro: se il negozio è più grande di 400 metri quadrati, cioè di norma se fa parte di una catena da cui transita ormai la maggior parte di questo tipo di oggetti in vendita, avrà l'obbligo di raccogliergli e di conferirlo a sua volta alla catena ufficiale del riciclo controllato. Non lo sapevate? Siete in buona compagnia: in uno studio realizzato da Ipsos per Ecodom e Cittadinanzattiva, solo il 18 per cento degli intervistati ne era a conoscenza.

«Nonostante la legge esista, quindi, in Italia il singolo incontra ancora oggi una certa difficoltà nel gestire questo tipo di rifiuti. Se ho il rasoio elettrico rotto e l'Isola ecologica il sabato mattina è chiusa, ecco che finisce nel sacco nero dell'indifferenziato», spiega Arienti. E se l'Isola ecologica è lontana e non vengono effettuati servizi domiciliari, anche il frigorifero farà una brutta fine. «Chiamo il robivecchi, e quando viene si porta via anche tutti gli altri Rae. Le parti che servono di più le smonta e le tiene, il resto lo butta chissà dove», dice ancora Arienti.

Ma ci sono altri punti deboli

nella filiera dei Rae, da cui spesso i rifiuti finiscono per sparire. Le Isole ecologiche non hanno alcun obbligo di conferire la spazzatura elettronica ai 15 consorzi del sistema formale gestito dal Centro di coordinamento Rae: in virtù della libertà di mercato, possono venderla al miglior offerente a patto che possieda un'autorizzazione al trattamento, fosse anche per il semplice stoccaggio.

Ma i danni provocati da un trattamento al risparmio sono una cannonata all'ozono, e i controlli sono praticamente inesistenti: «Si verifica solo che esista le autorizzazioni - spiega Arienti - invece servirebbero controlli di processo sistematici. L'impianto per il trattamento dei frigo, per esempio, è un tritattuto: trita la carcassa per estrarre i gas inquinanti che devono essere smaltiti in modo corretto. Per farlo deve essere gestito in camera chiusa in depressione, così il gas che si sprigiona viene catturato e portato in una sezione in cui si separano gas e acqua. Ma è un procedimento molto costoso, a meno che io non usi lo stesso impianto mantenendo aperta la camera di triturazione». Il risultato? Un solo vecchio frigo caricato a gas Cfc (clorofluorocarburi) danneggia l'ozono quanto percorrere 15mila chilometri in au-

to. D'altronde, se l'impianto di trattamento "parallelo" chiude la camera di triturazione salva l'ozono ma devasta il bilancio, visto che quei Rae li ha pagati cari: per accaparrarseli avrà ovviamente offerto più di quanto sia stato pattuito dai Comuni nell'accordo di programma con la filiera dei Consorzi dei produttori, che non hanno fini di lucro e per coprire i costi vengono addirittura sovvenzionati dall'ecotassa sullo smaltimento che paghiamo quando acquistiamo un oggetto elettrico o elettronico.

Così finisce che ci facciamo male da soli. I Rae trattati nella filiera sicura sono troppo pochi, per esempio, per realizzare l'investimento necessario a estrarre le materie prime più preziose come le Terre rare, l'oro e il platino: «Le schede dei circuiti elettronici che le contengono - spiega Arienti - vengono spedite in Belgio e in Germania dove ci sono impianti molto sofisticati».

E mentre rinunciamo al bottino e lasciamo sfioracchiare l'ozono, saturiamo le discariche con la nostra cianfrusaglia elettrica ed elettronica sfuggita al riciclaggio: e addio a tonnellate e tonnellate di alluminio e ferro, rame e plastica.

Ma il malaffare e la mala ge-



stione associati ai Raee non sono un problema solo italiano: due anni fa una ricerca effettuata dall'organismo internazionale di contrasto del traffico illecito di rifiuti elettronici (Cwit), prodotta in collaborazione con l'Interpol, ha scoperto che in Europa solo il 35% dei rifiuti elettronici generati nel 2012 sono transitati nel sistema ufficiale di raccolta e riciclo. Per 3,3 milioni di tonnellate trattate correttamente, altre 6,15 milioni hanno preso quattro strade alternative: 1,5 milioni di tonnellate sono state esportate; 3,15 milioni sono state "riciclate in Europa in modo non conforme"; 750mila tonnellate sono state ripulite di tutte le parti pregiate e altre 750mila tonnellate sono finite direttamente nei sacchi della spazzatura.


A proposito, quel milione e mezzo di tonnellate esportate ha una storia interessante: secondo i ricercatori, almeno 1,3 milioni di tonnellate sono finite illegalmente, senza essere accompagnate da documenti regolari, in paesi del terzo mondo con la speranza di essere riparate e riciclate in qualche modo: quel che per noi è così obsoleto da non valere la spesa della riparazione, continua a essere un tesoro altrove. Potrebbe essere un sistema virtuoso, ma non è così. E non solo perché il traffico è gestito dalla criminalità organizzata: recentemente un giornalista italiano, Jacopo Ottaviani, ha raccontato su l'ultimo capitolo del viaggio dei Raee in Ghana, nella capitale Accra, dove "uomini e bambini estraggono, con metodi nocivi per l'ambiente e la salute, rame, alluminio e altri materiali destinati a tornare nelle industrie e alle raffinerie dei paesi sviluppati". Lo ha raccontato su Internazionale in un reportage finanziato dalla Fondazione di Melania e Bill Gates: tutti i vecchi cellulari, i televisori e gli elettrodomestici scartati finiscono nella immensa discarica popolata dagli estrattori che lavorano a mani nude in condizioni devastanti. Spiega una ricerca dell'Università del Ghana: "Il trattamento dei rifiuti elettronici nel rispetto delle leggi per la tutela dell'ambiente dei paesi sviluppati ne eleva il costo. Quindi i processi altamente inquinanti tendono a migrare verso i paesi in via di sviluppo, dove queste leggi non ci sono".

© RIPRODUZIONE RISERVATA




I RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI

Ripartizione della raccolta



IL SISTEMA RAAE

Raccolta 2017, in migliaia di tonnellate



[I NUMERI]

Il Raee ricicla l'87% dei rifiuti ritirati

Si chiama Raee (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) ed è un sistema che gestisce, senza fini di lucro, il trasporto e il trattamento degli elettrodomestici a fine vita. Il Raee è gestito dal Ecodom, il Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici: costituito nel 2004 associa su base volontaria i principali produttori di grandi elettrodomestici, cappe e scaldacqua operanti sul mercato italiano. Nel 2016 il consorzio ha trattato 96 mila tonnellate di Raee (+21,5%) ricavandone 84 mila tonnellate di materie prime e seconde.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Computer e televisori, telefonini e piccoli elettrodomestici si raccolgono nelle discariche da dove inizia un processo di smaltimento che punta a recuperare preziose materie prime: dall'oro al platino, dalle terre rare fino al rame, al ferro, al vetro e alle plastiche, che vengono poi reimmesse nel circuito industriale

RICICLO, UN BUSINESS IN 10 CONSORZI



Il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio recupera il 77% dell'immesso sul mercato garantendone quindi la rinascita sotto forma di una bicicletta, una cancellata, uno scafo di una nave

77%



Il Consorzio Italiano Alluminio attraverso la raccolta dai rifiuti alimenta una rete di 12 fonderie che trattano rottami di alluminio riciclato, con una capacità produttiva di 808.000 tonnellate e un fatturato di 1,87 miliardi

1,87 MILIARDI



Il consorzio per il riciclo degli imballaggi di cellulosa rimette in circolo i quattro quinti degli imballaggi cellulosici usati dall'industria: dagli incarti ai cartoni della pizza ai grandi imballaggi utilizzati per la confezione e il trasporto

80%



Attraverso l'attività del Consorzio viene recuperato il 64% degli imballaggi in legno utilizzati in Italia: nel 2015 un totale di 1,7 milioni di tonnellate. Le imprese consorziate sono 2.372

64%



Nel 2016 sono state 960 mila le tonnellate di plastica provenienti dalla raccolta differenziata (+6,9%); 550 mila le tonnellate di imballaggi in plastica riciclate dal Corepla producendo 668 milioni di euro di fatturato

+6,9%



Nel 2016 la raccolta differenziata del vetro ha ritirato 1.864.000 ton. (+2,1%). Le tonnellate riciclate sono state 1.687.553. Il tasso di riciclo, ovvero il rapporto tra quanto riciclato e l'immesso al consumo, è arrivato al 71,4%

71,4%



Nel 2016 Cobat, il Consorzio Batterie che gestisce raccolta e riciclo di pile e accumulatori, ha riciclato il 51% dell'immesso al consumo di accumulatori industriali e per veicoli e il 27% in quello delle pile e degli accumulatori portatili

51%



Il Consorzio Obbligatorio Oli Usati nel 2016 ha raccolto 178.000 ton. di oli usati, il 43,2% del totale immesso al consumo in Italia, da cui ha ricavato 114 mila tonnellate di basi rigenerate e 44 mila tonnellate di bitumi e gasoli

43,2%



Il Consorzio Italiano Compostatori si occupa di smaltire la frazione organica (umida e verde) della raccolta differenziata, che nel 2016 ha avuto un ulteriore incremento del 6,1% rispetto al 2015, 350.000 tonnellate in più raccolte

+6,1%



Sono 96,7 i milioni di kilowatt/ora risparmiati grazie al riciclo delle 84 mila tonnellate di rifiuti Raee gestiti dal Consorzio. Una quantità di energia pari al consumo medio di una città di 83 mila abitanti

96,7 MILIONI



4 kg

MEDIA PROCAPITE

In Italia si raccolgono una media di 4 chili procapite di Raee. È un livello ancora troppo basso, visto che in Francia la media è di 8 chili e in Gran Bretagna di 9

IL CASO I

Industria, l'Italia 4.0 è la più fiduciosa d'Europa

LA STAGIONE DI INVESTIMENTI IN DIGITALE E INNOVAZIONE HA SPINTO L'INDICE DELLA FIDUCIA ECONOMICA A FARE IL BALZO MAGGIORE DI TUTTA LA ZONA EURO. E IL GOVERNO PUNTA A CONFERMARE GLI INCENTIVI

Andrea Frollà

Prima i dati positivi della Commissione Ue, poi la conferma dell'Istat. È stato un rientro dall'estate più che piacevole quello visto dall'industria 4.0 italiana, capace di proiettarsi per una volta al vertice di una classifica europea. A dare la prima pacca sulla spalla alla quarta rivoluzione industriale spinta dal Piano Calenda è stato l'Economic Sentiment Indicator (Esi), l'indice che misura il sentimento economico nella zona euro elaborato dalla Commissione europea. Il nostro paese è infatti quello che ha registrato il maggior incremento dell'indice dal 2007 a oggi: +3,6 punti contro il +1,7 della Francia, il +1,4 della Spagna e il -0,6 della Germania. Per l'Italia, spiega Bruxelles, è

il valore più alto raggiunto negli ultimi 10 anni ed è di fatto un ritorno ai livelli pre-crisi.

Qualcuno potrebbe sminuire il risultato sottolineando che si tratta solo di un indice di fiducia di cittadini e aziende. Ma per un Paese come il nostro, storicamente refrattario agli investimenti innovativi e tra i più in difficoltà nel dare un impulso forte alla ripresa, sapere che consumatori e imprenditori vedono il futuro con lo stesso sguardo di quando non c'era la crisi economica è un segnale positivo. E se questo è merito in buona parte dell'industria 4.0 e del Piano nazionale varato dal Mise il risultato assume una valenza ancor più positiva e dimostra che, se progettate a dovere, le politiche industriali valgono più di tanti interventi spot.

Merito sempre della nuova rivoluzione 4.0 è anche l'andamento positivo rilevato dall'Istat per il fatturato del commercio in tecnologia e macchinari, aumentato nel secondo trimestre 2017 quasi il doppio dell'indice generale, con una crescita sostenuta del commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture (+4,7%) e di apparecchiature Ict (+4,1%).

A smorzare gli entusiasmi è però arrivato il rapporto dell'Istituto per la competitività (I-Com) che, pur sottolineando l'impegno del governo e l'effetto positivo del piano Calenda, mette in guardia contro due fattori chiave su cui l'Italia è ancora indietro: infrastrutture digitali e competenze. Il piano Industria 4.0 sembra comunque aver ingranato la marcia. Soprattutto tramite l'accoppiata Iper e superammortamento. E visto che l'iniziativa del Mise appare oggi come una delle poche misure che negli ultimi anni è stata in grado di mettere d'accordo quasi tutti, il governo è al lavoro "per poter mantenere" gli incentivi alle imprese per l'Industria 4.0 che sono in scadenza, come svelato qualche giorno fa al Forum Ambrosetti di Cernobbio da Fabrizio Pagani, capo della Segreteria tecnica del ministro dell'Economia. L'effetto sugli investimenti innovativi potrebbe dunque durare ancora a lungo. Per la produttività, l'efficienza e la competizione delle imprese italiane questa è senza dubbio una buona notizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La ricerca torna a tirare in tre anni arriveranno quasi mille assunzioni

DOPO LA FINE DI UN COMMISSARIAMENTO DURATO UN DECENNIO E IL BLOCCO DEI NUOVI INGRESSI, L'ENEA PRENDERÀ 572 RICERCATORI. E ALCNR I FONDI ORDINARI SERVIRANNO A FAR ENTRARE 250 STUDIOSI AL POSTO DI COLORO CHE VANNO IN PENSIONE

Adriano Bonafede

Roma

Ci sperano in molti, anche dall'estero: l'Enea ha appena pubblicato i primi 144 concorsi per assumere giovani ricercatori. Ma è soltanto l'inizio. Alla fine del prossimo piano triennale, che arriva dopo la fine di un commissariamento durato quasi 10 anni e il blocco dei nuovi ingressi, saranno 572 i ricercatori assunti. Comincia l'era di un rilancio della ricerca che porterà giovani nel mondo del lavoro e darà una spinta al sistema produttivo, principale beneficiario di questa attività?

Le prime tracce in questa direzione ci sono. Anche il Cnr ha un piano triennale 2017-2019 in cui prevede di recuperare 250 posti, tutti a tempo indeterminato. E ci sono speranze che il governo, nella legge di Stabilità, possa destinare alla ricerca, e dunque alle assunzioni, un'altra quota di risorse: «Duecentocinquanta posti stabili - spiega il presidente del Cnr, Massimo Inguscio - sono quelli che scaturiscono dai pensionamenti, ma in verità ne servirebbero in tutto 1.250. Infatti, oltre ai nuovi 250 che prenderanno il posto di chi lascia il lavoro per limiti di età, ci sono circa 1.000 ricercatori che hanno un contratto a tempo e che dovrebbero essere stabilizzati. Il governo si è dimostrato sensibile alla ricerca e noi confidiamo di portare a casa ulteriori risorse con la legge di Stabilità».

Che il risveglio della ricerca

sia in atto è dimostrato anche dai 51 milioni di investimenti a disposizione dell'Enea per attrezzature e impianti nel corso del piano triennale. «In particolare - spiega il presidente dell'Enea, Federico Testa - l'Agenzia punterà su quattro aree strategiche: fusione e sicurezza nucleare (il nucleare "pulito", quello che non rilascia scorie e riproduce il processo di combustione del sole tenendolo sotto controllo, *Ndr*); efficienza energetica; sostenibilità dei processi produttivi e territoriali e tecnologie energetiche».

Le speranze di un rilancio della ricerca sono corroborate da fatti e forse da una nuova energia: «Dopo un lungo periodo di commissariamento e di blocco delle assunzioni - spiega Testa - vogliamo aprire una nuova stagione che veda l'Enea protagonista a livello nazionale e internazionale nel campo delle nuove tecnologie, dell'energia e dello sviluppo economico sostenibile». Il piano triennale, disponibile sul sito www.enea.it, si focalizza su settori nuovi come la robotica, le fonti rinnovabili, le smart grid (le reti infrastrutturali intelligenti), le batterie ma anche la tutela del patrimonio culturale.

Tra le novità che potrebbero attrarre dall'estero nuova forza lavoro emigrata obotorto collo negli anni passati c'è la possibilità che in Italia venga realizzato il Dtt, il Divertor Tokamak Test (l'Enea lo ha proposto e l'Unione europea dovrà decidere in ottobre). Si tratta di un progetto di ricerca sulla fusione nucleare da 500 milioni di euro «con ricadute di grande rilievo per le nostre imprese», spiega Testa.

Al Cnr la speranza di convincere il governo a stanziare nuovi fondi con la prossima legge di bilancio è alta. «L'esecutivo è molto sensibile a questi temi», ricorda Inguscio. «E sarebbero soldi spesi bene, perché abbiamo calcolato che per

ogni euro che arriva dal ministero noi riusciamo ad attrarre 60 centesimi dai fondi dell'Unione europea». Una "produttività" del 60 per cento.

Il pensionamento di molti vecchi ricercatori è un'occasione unica per dare spazio ai giovani e portare nuove energie dentro la ricerca. «Purtroppo per molti anni il turnover è stato compresso: prima ci era stata data la possibilità di riacquistare soltanto il 30 per cento dei posti lasciati liberi, poi si è saliti al 50 e infine al 70 per cento, prima di arrivare alla completa liberalizzazione con l'ultima legge di bilancio del 2015», spiega Inguscio.

I fondi servono non soltanto per assumere nuovi ricercatori, (sperando anche di far tornare quei tanti che negli anni pas-

sati sono fuggiti all'estero per mancanza di posti) «ma anche - spiega Inguscio - per far fare carriera alle persone. Bisogna dar loro una prospettiva. Abbiamo già avviato molti concorsi per primo ricercatore e per dirigente di ricerca». Si tratta di non poche persone, se nel 2017 c'erano 6.900 ricercatori a tempo indeterminato e un migliaio a progetto (a tempo determinato, *Ndr*).

Grandi speranze arrivano anche dallo sfruttamento dei fondi europei, come abbiamo visto per il Cnr. Ma anche l'Enea si dà da fare: «Sul fronte europeo dice il presidente Testa - nell'ultimo triennio i progetti di ricerca e innovazione del nostro istituto finanziati dalla Ue, in particolare nell'ambito del programma Horizon 2020, sono cresciuti dell'80 per cento, passando dai 31 del 2014 ai 55 del 2016».

Sempre in questo periodo, i progetti dell'Agenzia per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, hanno ottenuto un tasso di successo del 20 per cento, circa il doppio rispetto alla media europea, che è stata dell'11,8 per cento.

L'Enea risulta in buona posizione anche nella gestione dei progetti come *team leader*: coordina infatti 30 progetti tra quelli ancora in corso nel 2016, ovvero il 20 per cento del totale, interfacciandosi tra i soggetti proponenti e la Commissione europea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





1



2

Massimo Inguscio (1),
presidente
del Cnr e
Federico Testa (2),
presidente
dell'Enea

Qui sopra,
un laboratorio
dell'Enea:
entro i prossimi
tre anni
saranno
assunti 572
ricercatori

I RICERCATORI ENEA

Per tipologia di laurea

GRUPPO INGEGNERISTICO	257
GRUPPO CHIMICO	41
GRUPPO SCIENZE VARIE	30
ARCHITETTURA	24
FISICA	20
GRUPPO BIOTECNOLIE VARIE	7
DISEGNO INDUSTRIALE	4
INFORMATICA	3
ECONOMIA	3
MATEMATICA	2
TECNOLOGIE AGRARIE 1	1

S. DI MEO

PROFESSIONI SANITARIE RIFORMA PARALIZZATA

Il decreto Lorenzin è fermo alla Camera «boicottato» da 270 emendamenti. Le perplessità degli operatori tutti divisi tra di loro sul riconoscimento e sull'istituzione di nuovi Ordini

di **Isidoro Trovato**

Che fine ha fatto il disegno di legge Lorenzin sulle professioni sanitarie? Il testo approvato dal Senato e trasmesso alla Camera in seconda lettura il 24 maggio 2016 sembrava a un passo dall'approvazione. E invece, dopo 1.300 giorni di iter parlamentare, il testo tornerà domani all'esame della commissione Affari sociali della Camera ha ricevuto circa 270 proposte emendative ma resta il rischio di dover tornare al Senato e di non essere varato prima della fine della legislatura.

Il progetto

Ma perché tanta difficoltà ad approvare questo testo? Per via di veti incrociati tra le varie categorie e le possibili sovrapposizioni che restringerebbero l'area di business. Riassunto delle puntate precedenti: rispetto alle professioni sanitarie, il disegno di legge Lorenzin sostituisce gran parte del decreto legislativo 233 del 1946. Le nuove norme organizzative riguardano sia gli ordini esistenti dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti sia i nuovi ordini.

Gli attuali Collegi delle professioni sanitarie e le rispettive Federazioni nazionali si trasformano in Ordini delle stesse professioni e relative Federazioni nazionali, accorpando in un medesimo Ordine, quello dei tecnici sanitari di radiologia medica professioni tra loro omogenee e compatibili, le professioni sanitarie tecniche, della prevenzione e della riabilitazione, che pur regolamentate non hanno ancora albi professionali. Completa il quadro il passaggio a professioni sanitarie di biologi e psicologi, nonché l'istituzione dell'albo dei fisici nell'ordine dei chimici e il riconoscimento professionale delle figure finora «emarginate» di osteopata e chiropratico. Sul delicatissimo settore delle professioni sanitarie sono stati presentati molti emendamenti.

I contrasti

Uno dei campi di scontro riguarda l'articolo 4 del testo normativo: sull'istituzione e la definizione della professione dell'osteopata c'è un emendamento del Pd (a prima firma Donata Lenzi) che prevede l'istituzione del «corso di formazione universitaria post laurea in osteopatia alla quale possono accedere i laureati in fisioterapia o in medicina e chirurgia», con un annesso decreto che dovrebbe stabilire i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti in osteopatia conseguiti in sedi formative italiane ed estere. Una proposta che contraddice il contenuto dell'articolo 4 firmato dalla senatrice De Biasi (anche lei appartenente al Pd), che riconosce l'osteopatia come professione sanitaria autonoma, com'è stabilito dalla norma europea di standardizzazione e, secondo alcuni, in contrasto con la posizione e il lavoro del ministero della Salute oltre che del Senato,

che il 24 maggio 2016 ha approvato l'articolo 4 con larghissima maggioranza di voti.

Ci sono poi emendamenti sulla figura del chiropratico che modificano il testo dell'articolo 5 e si propone una modifica al profilo professionale del podologo e l'istituzione del relativo corso di laurea magistrale in podoiatria. Tra le altre proposte oggetto di emendamenti la richiesta di riconoscimento per il chinesiologo, professionista delle attività motorie, competente nelle attività finalizzate al mantenimento del benessere e dell'efficienza psico-fisica mediante la promozione di stili di vita attivi nonché al recupero motorio. Proposta infine l'istituzione della Commissione nazionale per l'aggiornamento periodico delle professioni sanitarie. Il tutto però andrebbe ultimato entro i 200 giorni che restano alla legislatura in corso. Una corsa contro il tempo. È questo l'avversario più duro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Governo

Beatrice Lorenzin, ministro della Sanità. Dopo 1.300 giorni di iter parlamentare, il testo della riforma potrebbe non arrivare in porto



LE NOSTRE COLPE

di **Gian Antonio Stella**

L' alluvione del fiume Yangtze nel 1931 fece secondo le autorità cinesi

145 mila morti.

Moltiplicati dalle fonti occidentali fino a quattro milioni. E lì sì, probabilmente, poteva avere un senso scagliare un'invettiva contro la natura assassina.

Ma a Livorno? Che senso ha addossare la morte dei sei poveretti a un nubifragio o peggio ancora alla rivolta del Rio Maggiore?

Certo, la natura sa essere violentissima. E ce lo hanno ricordato ancora in questi giorni il terremoto nel Chiapas di 8.2 gradi della scala Richter e l'uragano Irma che ha fatto temere agli americani, con la sua immensa forza distruttrice, disastri superiori a quelli seminati nel 1780 dal Great Hurricane che devastò le Antille uccidendo almeno ventiduemila persone. Ma non è questo, il caso.

Lo diceva già Wikipedia «prima» di ieri: «Anticamente il Rio Maggiore arrivava fino al Mar Ligure, 500 metri più a ovest, ma alcuni lavori eseguiti nel corso dell'Ottocento ne modificarono il corso per permettere la costruzione di numerose ville sul lungomare di Livorno». E una Relazione geologica del Comune di Livorno, nel 2011, lo confermava.

continua a pagina 30



L'ITALIA STRAVOLTA DALLA MANO DELL'UOMO

LA VIOLENZA DELLA NATURA E LE NOSTRE (ANTICHE) COLPE

di **Gian Antonio Stella**

SEGUE DALLA PRIMA

«**A** causa dell'aumento dell'urbanizzazione intervenuta nella zona — si legge nella Relazione — unitamente alle insorgenti esigenze sanitarie, subito dopo il Cimitero della Misericordia e fino alla foce, il tratto terminale dell'asta è stato man mano coperto negli anni '70-'80. Il tratto tombato...». Nessun problema, spiegava lo «Studio idrologico-idraulico complessivo» sul corso d'acqua: «Nella cartografia di pericolosità idraulica del Piano di Assetto Idrogeologico l'area in studio non risulta interessata da zone in Pericolosità Idraulica Molto Elevata (Pime) e/o Elevata (Pie)». Sic...

Era già successo anni fa a Soverato dove il torrente Beltrame, ingrossato dalle piogge, si ribellò al cemento che lo ingabbiava seminando morte nel camping «Le Giare». E poi nel rione genovese di Quezzi tirato su nella valletta del torrente Fereggiano e ancora nel cuore della città, dove i lavori urgentissimi per contenere i ripetuti allagamenti del torrente Bisagno sono sospesi perché è fallita la società che aveva vinto l'appalto con un ribasso del

43%. E poi a Olbia e da tante altre parti ancora perché, denuncia Legambiente, «si continua a tombare corsi d'acqua credendo così di metterli in sicurezza» ottenendo il risultato contrario.

Un esempio? Messina. Dove 27 dei torrenti che calano verso il mare solegando la città (27 su 52!) sono appunto tombati. E pronti, al primo acquazzone più violento, a dispensare nuovi lutti. Nell'indifferenza di costruttori impazienti di posare nuovi ipermercati e condomini in canali a rischio. Basti rileggere una cronaca del 2010 di Francesco Celi, colpito dall'edificazione della «ennesima palazzina» che mostrava «su un fianco cinque ferite, squarci provocati da movimenti franosi»: «Quel che sta accadendo nella parte alta del torrente Trapani è rabbrividente».

Spiega l'Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale in uno studio recente che il consumo di suolo effettivo «a meno di 150 metri da corpi idrici permanenti» vede una media italiana del 5,2%, col Veneto al 6,9%, il Piemonte al 7,2%, il Trentino all'8,0%. Per non dire della Liguria (dove Rapallo chiede da anni l'abolizione dai dizionari della parola «rapallizzazione») che sventa addirittura al 19,2%. Quanto al cemento «all'interno delle

aree a pericolosità idraulica» nel Veneto occupa il 9,6% del territorio, in Trentino il 10%, in Emilia-Romagna e in Toscana l'11%, nelle Marche il 13%. Con uno stratosferico 30,1% in Liguria. Prova provata, se mai ce ne fosse bisogno, della cecità con cui per anni si è costruito e si continua a costruire. Confidando nella buona sorte.

Il tutto in un Paese dove «le aree a elevata criticità idrogeologica (rischi frana e/o alluvione) rappresentano circa il 10% della superficie del territorio nazionale (29.500 chilometri quadrati)», «riguardano l'89% dei comuni (6.631)» e sono colpite dal «68% delle frane europee».

C'è chi dirà: è colpa del clima che cambia! No, non tutta. I nubifragi, anche se il sommo poeta non avrebbe potuto chiamarle bombe d'acqua, c'erano anche ai tempi di Dante Alighieri che nell'*Inferno* descrive una tempesta in Lunigiana: «*Tragge Marte vapor di Val di Magra / ch'è di torbidi nuvoli involuto; / e con tempesta impetuosa e agra*». E un secolo e mezzo fa Jessie White Mario, nella cronaca dei funerali di Garibaldi, confermava: «Il cielo quasi si velò come alla morte del Giusto, e gli elementi scatenati aggiunsero il loro fragore a quello del cannone, e i venti schiantarono le bandiere...».

Ci sono sempre stati, gli improvvisi diluvi. È l'ambiente, che troppo spesso non è più in grado di sopportare i cazzotti più violenti della natura. Perché siamo noi ad averlo stravolto. Per poi piangere, Dio ci perdoni, lacrime di cocodrillo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ville dell'800
Lo dice Wikipedia:
nell'800 a Livorno
il corso del fiume fu
deviato per edificare ville



I nubifragi di Dante
Bombe d'acqua anche ai
tempi di Dante Alighieri:
nell'*Inferno* ne descrive
gli effetti in Lunigiana

Il primato della Bocconi

L'ateneo milanese al decimo posto nella classifica mondiale del *Financial Times* dei migliori master in management «Più supporto nella ricerca dell'impiego»

a cura di **Antonella De Gregorio**

Esperienza e qualità sono i motori del successo — ultimo di una serie aurea — che l'università Bocconi di Milano festeggia oggi: la decima posizione nel ranking *Financial Times* delle migliori scuole di management del mondo. «Una conferma — dice il prorettore per l'internazionalizzazione, Stefano Caselli — per un corso di studi diventato un punto di riferimento per gli studenti e uno dei migliori programmi a livello mondiale». Il master in International management — laurea magistrale di due anni — sale di una posizione rispetto al 2016. Corso giovane, in inglese, affonda le radici nella tradizione degli studi manageriali dell'ateneo.


Un «consolidamento nelle posizioni di testa» (per dirla con Caselli) in un campo di gara affollato, che vede le due italiane concorrenti — Politecnico di Milano e Luiss di Roma — tra le posizioni 84 e 95. In cima si conferma St. Gallen, Svizzera, seguita dalla parigina Hec, dalla spagnola IE, dalla London Business School. Alle spalle, assi come Rotterdam, Mannheim, Imperial College di Londra. «Una classifica rigorosa, in cui c'è parecchio movimento:

bisogna stare attenti a non fare scivoloni. Rotterdam, per esempio, era quinta ed è undicesima. Non perché abbia fatto male, ma le altre hanno fatto meglio».

Meglio, innanzitutto, nel «placement» (il ponte creato con il mondo del lavoro): premiato con attenzione dal Ft, e voce che più attira l'attenzione di studenti e famiglie, disposti a sobbarcarsi rette importanti (25mila euro i due anni in Bocconi) soprattutto a fronte di un'elevata occupabilità in tempi ragionevoli. In questo, l'ateneo milanese eccelle: il suo *career service* è tra i migliori al mondo. Una percentuale vicina al 100% trova lavoro addirittura a un anno dalla laurea. Con retribuzioni che, dopo un triennio, si aggirano sui 75mila dollari.

E poi l'esperienza e la qualità su cui insiste il prorettore: «I fattori che fanno la differenza: network internazionale, *internship* all'estero, *double degree*, stabilità del corpo docente, reclutato in larga parte (35%) oltreconfine». Per il corso — 130 posti disponibili — hanno fatto *application* quest'anno 800 studenti, da oltre 50 Paesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La manager «Qui ho imparato che il merito premia»



Cristina Scocchia, 43 anni, guida Kiko. Arriva da L'Oreal

Supermanager, cervello «di ritorno», Cristina Scocchia, 43 anni, ha innescato con una laurea col massimo dei voti in Gestione delle imprese internazionali (precursoria del Master in International Management), una carriera tutta in cabina di regia. Iniziata in Procter&Gamble dove, dal 1997, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, fino al 2013, quando è passata al timone de L'Oreal Italia. In tre anni ha riportato il ramo italiano del gruppo francese alla crescita, anche grazie alla riorganizzazione dello storico stabilimento di Settimo Torinese. Ma il desiderio di gestire «un'azienda nella sua interezza, avere il controllo di tutte le funzioni», l'ha convinta lo scorso luglio scorso al passaggio a Kiko, gruppo Percassi, leader nel settore make up con 700 milioni di vendite e oltre 7mila dipendenti in 21 Paesi. Dove è amministratore delegato; oltre a sedere nei consigli di Luxottica, Pirelli ed Elica. Alla Bocconi è grata soprattutto «per l'apertura mentale, i contatti con le aziende, il respiro internazionale». «È una delle migliori università del mondo e mi ha aiutata la filosofia di riconoscimento del merito e promozione dei talenti». Fiore all'occhiello, sostiene, proprio il corso premiato dal «Fb»: «Forma al meglio, è in inglese e attrae molti stranieri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il consulente «Le offerte di lavoro ripagano rette e costi»



Carlo Gozzi, 27 anni, lavora in Porsche Consulting

L'ora delle classifiche muove l'orgoglio degli studenti bocconiani e la consapevolezza negli *alumni* di aver «impiegato bene il tempo degli studi». È così per Carlo Gozzi, 27 anni, che prima della laurea, nel dicembre 2014, aveva già alle spalle un anno di studi in Cina, all'università Fudan (per il *double degree* in International Management con la Bocconi); uno stage in Pirelli, a Shanghai; uno in un fondo di investimenti lussemburghese in India; poi in Porsche Consulting. E la certezza di un contratto a tempo indeterminato in Boston Consulting, arrivato appena discussa la tesi. Dopo un anno e mezzo, è rientrato nella società di consulenza del gruppo Porsche. «Studiare in Bocconi significa competere ad armi pari con le migliori università europee». «Se bisogna anche permetterselo? Beh, in generale bisogna potersi permettere di far studiare i figli fuori sede: io sono nato in Veneto. Ora anche mio fratello studia a Milano. Il 60/70% dei costi è dato dalla sistemazione e dagli spostamenti». Il valore aggiunto della Bocconi? «L'esposizione a esperienze diverse, lo stimolo a essere competitivi». Il limite? «Occorre darsi da fare, e molto. L'università è un ottimo bacino di contatti, ma bisogna essere concreti e non andare lunghi con gli esami. Ma in questo l'università aiuta, perché non puoi rifiutare i voti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La ex borsista «La rete di relazioni è il primo vantaggio»



Ramona Maties,
31 anni, da sette
anni lavora in
General Electric

Ramona Maties, 31 anni — gli ultimi 12 vissuti in nove Paesi diversi — ha lasciato la Romania, dov'è nata, nel 2005, dopo aver vinto una borsa di studio alla Bocconi. Da piccola voleva fare l'astronauta e sognava di viaggiare. «Ad aprirmi davvero le porte a una dimensione internazionale e multiculturale — racconta — è stata questa università, che mi ha consentito di studiare in inglese in una città cosmopolita come Milano e di fare scambi universitari, in Messico e Svezia». Attraverso il programma di *career support* dell'ateneo, l'ingresso in General Electric, dove Ramona lavora da sette anni. Durante i quali ha vissuto in Italia, Francia, Spagna, Polonia, Stati Uniti e Inghilterra. A Londra, da tre anni è Commercial Finance Manager in Baker Hughes, gruppo GE, nel ramo Oil & Gas. Prima, altri ruoli in finanza sempre in GE: «Ambiente internazionale, dinamico, dove imparo ogni giorno e gestisco opportunità di business molto interessanti. E questo rispecchia l'ambiente e l'offerta formativa della Bocconi». Ricorda gli anni dell'università come «i più belli» della sua vita. «La Bocconi mi ha formata come individuo e come professionista, dandomi la possibilità di studiare tematiche che applico ogni giorno al lavoro, di viaggiare e crearmi una network internazionale e di avere accesso ad opportunità in tutto il mondo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

I Global Master 2017 delle università

La classifica dei migliori master di International Management elaborata dal Financial Times

		Impiego a tre mesi (%)	Studenti dall'estero (%)	Costo massimo	Durata (mesi)	
1	University of St Gallen	Svizzera	97	91	9.978 franchi	26
2	HEC Paris	Francia	96	41	36.000 euro	18
3	IE Business School	Spagna	93	70	32.200 euro	10
4	London Business School	Gran Bretagna	95	97	28.900 sterline	12
5	Essec Business School	Francia/Singapore	93	36	38.000 euro	21
6	ESCP Europe	FR/GB/GER/SP/IT	97	83	35.800 euro	18
7	WHU Beisheim	Germania	96	27	23.600 euro	20
8	Esade Business School	Spagna	94	92	25.800 euro	13
9	Cems	*	98	50	11.365 euro	12
10	Università Bocconi	Italia	98	36	25.412 euro	28

* Il programma Cems comprende 30 differenti scuole da altrettanti Paesi. La Bocconi è tra i partner fondatori.

La politica non riesce a fare buone leggi: manca coordinamento e controllo delle decisioni, preparazione e strutture per attuarle e anche un'opinione pubblica più critica, attenta a segnalare strozzature, ritardi e inefficienze. L'analisi di un giurista su riforme mancate e giustizia, fino agli incroci più profondi del nostro sistema

Che non è diverso dagli altri e come gli altri ha bisogno di discutere e confrontarsi. Ma ci mette di più

di **Sabino Cassese**

I TERRIBILI COLPEVOLI ECCO PERCHÉ SIAMO LENTI A CRESCERE



L'«esasperante lentezza della nostra democrazia» ha scritto Dario Di Vico sul *Corriere della Sera* del 30 agosto, lamentando l'estrema farraginosità dei processi decisionali. Ed ogni giorno vengono segnalati ritardi, inciampi, strozzature, nodi che rallentano qualunque decisione. Quando una decisione è presa, ci si mette qualche Tar, che riapre le procedure.

Questa lentezza è proprio necessaria alla democrazia, o è la nostra democrazia che è lenta, a differenza delle altre? Chi è responsabile di questa lentezza e quali passi si potrebbero fare per eliminarla?

Tutte le democrazie richiedono un dibattito pubblico, impongono la necessità di verificare se c'è consenso, hanno bisogno di compromessi, necessitano di passaggi parlamentari. Tutte le democrazie — almeno tutte quelle più avanzate — richiedono una Costituzione, cioè una norma superiore, e per questo più rigida, che è quindi più difficile cambiare. Tutte le democrazie liberali non possono fare a meno di un sistema di protezione dei diritti individuali, affidato a organi imparziali (i giudici, le corti), che rivedono le decisioni, spesso fanno sanguinare ferite che si erano appena chiuse. Dunque, se vogliamo la democrazia, se vogliamo cioè l'unico modo sicuro per tenere sotto controllo il potere, se non vogliamo rimetterci nelle mani di un unico decisore, quindi di un dittatore, dobbiamo pagare lo scotto della lentezza.

Ma la nostra democrazia è più lenta di quelle con le quali ogni giorno dialoghiamo, che fanno parte del largo condominio che chiamiamo Unione europea. Le nostre politiche vengono definite più lentamente, le procedure per attuarle sono più complicate, l'esecuzione è sempre rimessa in discussione. Quindi, dobbiamo curarci, e per curarci dobbiamo sapere dove stanno le cause della malattia. Provo a elencarle, riassumendole in quattro punti.

Cattive norme

Prima causa: le nostre politiche pubbliche (le grandi decisioni, le leggi, gli indirizzi di governo) sono preparate, decise, eseguite male. Nella fase della formulazione, non si considerano tutte le opzioni, non si vagliano le relative conseguenze, non si misurano i consensi, si negozia alla cieca. In altri Paesi, prima di scrivere una legge si prepara un documento che illustra le possibili soluzioni a un problema, valuta i costi, esamina i benefici (si chiama solitamente «green paper»). Poi, una volta preparata una legge, viene il defatigante passaggio nelle due camere. Del bicameralismo abbiamo discusso a lungo, il referendum l'ha bocciato. Continuiamo a pagarne i costi. Infine, l'esecuzione: nel 1990 si era deciso che ogni legge da eseguire doveva seguire una procedura i cui tempi sono fissati e vanno rispettati. Chi ricorda quella norma?

Senza regia

Seconda causa: nonostante che si abusi dell'espressione cinematografica «cabina di regia», non c'è una cabina di regia che faccia il monitoraggio dei processi di decisione. Quindi, non c'è un capostazione o un responsabile della rete che sappia dove sta il treno, quante altre fermate debba fare, quando arriverà in porto. La presidenza del Consiglio dei ministri — è stato osservato tante volte — è stracarica di tanto personale, ma non di quello che servirebbe a questo scopo, nonostante qualche tentativo recente di avviare un controllo centralizzato dei processi di decisione.

Improvvisati

Terza causa: la qualità istituzionale degli apparati chiamati a eseguire. Qui molta parte del personale non è stato selezionato con concorso, ma si è assicurato un posto attraverso stabilizzazioni (ce n'è sempre una in corso; al momento sono due e riguardano decine migliaia di persone). Come ci si può aspettare efficienza, rispetto dei tempi, rapidità, se chi dovrebbe assicurare tutto questo sta lì per caso, per il ben volere di un protettore, per meriti politici, per effetto della furberia di un familiare, non perché è stato selezionato dopo un esame competitivo come il migliore per quel posto? Entrato così alla buona, il personale non passa attraverso tirocini: non c'è nessuno che si curi di spiegare come funziona la macchina, quali sono i compiti, come si lavora. Prevale il «fai da te». Ne paghiamo le conseguenze in termini di esasperante lentezza delle procedure.

E senza verifiche

Quarta causa: l'assenza di una opinione pubblica informata, che faccia pressione, indichi le strozzature, ma senza piangere e lamentarsi e senza inutili ribellismi. In questo capitolo c'è anche una responsabilità dei media, pronti a segnalare e commentare quel che accade, ma meno attenti a indicare quel che non accade, inerzie, ritardi. Contribuisce a questa mancata reazione della società civile l'assenza di *think tanks*, di gruppi che studino le procedure, indaghino le cause, propongano rimedi, informino l'opinione pubblica. E non mancano neppure le responsabilità di un'accademia, di un mondo universitario dove l'analisi empirica, lo studio dei tempi, le analisi «sul campo» sono meno apprezzate delle eleganti riflessioni teoriche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quanto ci costa un sistema bloccato

Così scendiamo nelle principali classifiche

World Bank (189 Paesi)

Paese	Posizione	Variazione 2016-2017
Macedonia	10°	+2
Islanda	20°	-1
Malesia	23°	-5
Messico	47°	-9
Mauritius	49°	-17

Italia 50° -5

Social Progress Imperative (133 Paesi)

Paese	Posizione	Variazione 2016-2017
Slovenia	20°	-1
Rep. Ceca	22°	
Cile	25°	+1
Uruguay	28°	-4
Costa Rica	28°	

Italia 24° +7

Insead (141 Paesi)

Paese	Posizione	Variazione 2016-2017
Irlanda	7°	+1
Estonia	24°	-1
Rep. Ceca	27°	-3
Portogallo	30°	
Slovenia	32°	-4

Italia 29° -2

World Economic Forum (140 Paesi)

Paese	Posizione	Variazione 2016-2017
Malesia	25°	-7
Rep. Ceca	31°	
Cile	33°	+2
Tailandia	34°	-2
Indonesia	41°	-4

Italia 44° -1

E



Sabino Cassese prosegue in questo numero la riflessione sul sistema Italia avviata in estate per «L'Economia» L'ultima puntata, sulla burocrazia, lo scorso 8 agosto

